

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AMORUSO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto nazionale per il commercio estero, ente di promozione del *made in Italy* all'estero, possiede una struttura articolata in oltre novanta sedi estere rette da funzionari dell'Istituto che percepiscono una indennità equiparata a quella percepita dai dipendenti del ministero degli affari esteri in servizio all'estero;

all'Ice, dei 716 dipendenti iscritti ai sindacati, solo 106, con una quota del 15 per cento sul totale, sono iscritti alla Cgil. Di questi, ben 24 sono in servizio all'estero, ovvero il 32 per cento del totale dei dipendenti iscritti ad un sindacato ed attualmente all'estero —:

quali procedure l'Istituto adotti al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore distribuzione delle professionalità dell'ente nelle assegnazioni dei dipendenti alle sedi estere. (4-20741)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, sulla base degli elementi fatti pervenire dalla D.G. per la Promozione Scambi e l'Internazionalizzazione delle imprese e dall'Istituto Nazionale per il Commercio estero si precisa quanto segue.*

Premesso che la legge di riforma dell'ICE n. 68/1997 ha attribuito all'Istituto un'autonomia « regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria »: un'autonomia, in altre parole, ancora più accentuata di quella prevista dalla legge n. 106/1989, prima del commissariamento, si ritiene che l'argomento oggetto della presente interrogazione rientri nella predetta autonomia.

Secondo quanto riferito dall'ICE il trasferimento presso gli uffici all'estero del

personale di ruolo avviene in base ad una procedura fissata dai criteri di mobilità concordati con le organizzazioni sindacali e deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

In particolare, per i trasferimenti di cui trattasi, dopo l'individuazione delle sedi e delle posizioni vacanti presso gli uffici esteri, sulla base di priorità fissate dal vertice dell'Istituto, tutto il personale di ruolo viene reso partecipe di tali sedi e posizioni vacanti, con l'indicazione del profilo richiesto per ciascuna di esse, secondo le attitudini comportamentali, le conoscenze di base ed i requisiti preferenziali. Dopo l'acquisizione delle domande di trasferimento dei dipendenti interessati, si procede al vaglio delle stesse da parte del Dipartimento del Personale sulla base del curriculum professionale di ciascun candidato e del profilo richiesto per le singole posizioni da ricoprire con la predisposizione di un elenco di nominativi che vengono poi selezionati dal Direttore Generale. Il Direttore Generale dell'ICE provvede quindi alla selezione finale e all'adozione dei relativi provvedimenti di trasferimento dei dipendenti assegnati alle singole sedi.

La procedura sopra descritta, che è stata seguita anche per gli ultimi trasferimenti all'estero, non può ovviamente tener conto della iscrizione al sindacato dei singoli dipendenti, poiché la procedura di selezione ha come finalità primaria l'assegnazione della persona giusta al posto giusto.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

ANGELICI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli uffici giudiziari di Taranto (tribunale, pretura, giudice di pace, corte d'appello) sono dislocati in diverse zone della città;

gli avvocati e i procuratori di Taranto, a fronte di tale situazione, operano con enormi disagi nel provvedere alla registrazione dei provvedimenti giu-

diziari presso il locale ufficio del registro, sito questo in altra zona della città rispetto ai citati uffici —:

quali provvedimenti si intenda adottare con l'urgenza che il caso richiede per insediare finalmente presso il tribunale di Taranto uno sportello autonomo dell'amministrazione finanziaria, attesa la disponibilità dei locali interessati, considerato anche che circa due anni fa l'onorevole Batta farano, deputato di Taranto, aveva presentato una interrogazione per sollecitare un impegno in tale direzione, non ricevendo risposta alcuna, come dimostra il fatto che il problema è rimasto irrisolto.

(4-14271)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si chiede che presso il Tribunale di Taranto venga attivato uno sportello autonomo per la registrazione dei provvedimenti giudiziari, al fine di evitare ai professionisti di tale città i disagi connessi alla distanza tra gli uffici giudiziari e l'ufficio del registro.*

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, ha previsto, a livello periferico, la soppressione degli uffici delle imposte dirette, degli uffici I.V.A. e degli uffici del registro, nonché l'istituzione, al loro posto, di strutture unificate denominate uffici delle entrate». Nella città di Taranto, in particolare, è prevista l'attivazione di due uffici delle entrate a base circoscrizionale, presso i quali i contribuenti potranno fruire di tutti i servizi relativi ai diversi tributi.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha rilevato che l'allocazione di uno dei due uffici in un immobile situato in prossimità degli uffici giudiziari consentirebbe di venire incontro alle esigenze dei professionisti interessati. Ove tale soluzione risultasse impraticabile per difficoltà connesse al reperimento di un immobile idoneo, il medesimo Dipartimento ha assicurato che potrà essere accolta la richiesta prospettata nell'interrogazione, tenuto conto della disponibilità manifestata dal Presidente del Tribunale di Taranto ad ospitare, presso la sede

degli uffici giudiziari, uno sportello per la registrazione degli atti giudiziari.

Peraltro, lo stesso Dipartimento ha evidenziato che i disagi lamentati non riguardano solo i professionisti che operano nella città di Taranto, ma anche quelli di diverse altre città, soprattutto a seguito della soppressione dei servizi di cassa degli uffici del registro. Pertanto, al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla registrazione degli atti giudiziari è in corso di realizzazione un collegamento telematico tra il settore atti giudiziari degli uffici del registro e gli operatori interessati, che potranno così conoscere direttamente al proprio domicilio se un determinato atto sia stato già liquidato e quale sia la corrispondente imposta dovuta, senza perciò doversi recare presso l'ufficio del registro per acquisire tali informazioni. La possibilità di avvalersi del collegamento telematico consentirà di ridurre drasticamente il numero di accessi presso i competenti uffici, con evidenti benefici soprattutto per gli operatori che si trovano in situazioni analoghe a quella segnalata relativamente alla città di Taranto.

Si rileva, infine, che analoga risposta è stata fornita al Senatore Batta farano.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BALLAMAN e PAGLIARINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risulta che:

il 29 aprile 1998 il rappresentante sindacale e presidente Life di Verona, Lucio Chiavegato, ha accompagnato un associato Life, il signor Guerra Renzo, presso gli uffici finanziari della sezione staccata di Verona per avere chiarimenti circa un verbale della Guardia di finanza di Legnago;

il signor Guerra deve pagare una sanzione sul cui ammontare e sui tempi della quale lo stesso voleva avere delle spiegazioni che una gentile funzionario non era riuscita a fornire;

gli stessi, Guerra e Chiavegato, non contenti delle risposte hanno chiesto di parlare con il direttore dell'ufficio Iva;

il direttore è uscito dal suo ufficio, ha parlato con la signora che aveva fornito le prime risposte e con la sua segretaria e poi, avvicinandosi ai signori Guerra e Chiavagato, alla richiesta di un colloquio ha opposto un netto: « Vada via di qua! »;

a questo punto, dopo aver chiesto al direttore le sue generalità, lui sempre molto « cortesemente » ha risposto: « Cosa interessa a Lei come mi chiamo? », e quindi a seguito dei ripetuti insulti diretti ai signori Guerra e Chiavagato la situazione si è surriscaldata;

il direttore ha quindi detto alla sua segretaria: « Chiami i Carabinieri e li faccia portar fuori! », dopodiché si è barricato nel suo ufficio senza fornire le sue generalità richieste ancora per tre volte;

successivamente il signor Chiavagato ha chiamato il 113 e dopo un po' una volante della Polizia è arrivata, ed è stato quindi tutto verbalizzato -:

per quale motivo nonostante lo preveda una legge statale né il direttore, né nessuno dei dipendenti dell'ufficio fosse munito dei tesserini di riconoscimento;

se il Ministro interrogato, acclarata la questione, intenda intervenire con severi provvedimenti disciplinari, in difesa dei diritti dei cittadini che meritano ben altro servizio in relazione al carico impositivo che gli stessi sono costretti a sopportare;

se non ritenga pericoloso, oltre che immorale, non agire tempestivamente per porre fine a tali abusi, di fronte ad un dissapore sempre maggiore nei confronti dello Stato italiano. (4-17195)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione al nostro esame nel premettere che, in data 29 aprile 1998, presso l'Ufficio I.V.A. di Verona, vi sarebbe stato un alterco tra il Direttore di tale ufficio ed un contribuente (recatosi sul posto per chiedere informazioni circa un verbale redatto dalla Guardia di finanza di Legnago), tanto da richiedere l'intervento della Polizia di Stato, si chiede di conoscere quali provvedimenti disciplinari si intendano adottare nei confronti del personale

dell'Amministrazione finanziaria che non rispetta i diritti dei cittadini-contribuenti.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha riferito che la Direzione regionale delle entrate per il Veneto ha incaricato un ispettore di eseguire un accesso presso l'Ufficio I.V.A. di Verona (effettuato nei giorni 1° e 13 giugno 1998), allo scopo di raccogliere tutti gli elementi e le informazioni utili in merito alla vicenda.

Il predetto Dipartimento ha rilevato che, a seguito di tale accesso ispettivo, è stata predisposta una dettagliata relazione, dalla quale si evince che, il giorno 29 aprile 1998, i Sigg. Renzo Guerra e Lucio Chiavagato si sono presentati presso l'Ufficio I.V.A. di Verona per avere chiarimenti in ordine al verbale (recante la data dell'11 luglio 1997) redatto dalla Guardia di finanza di Legnano nei confronti del Sig. Guerra, circa violazioni concernenti l'emissione di scontrini fiscali, e, nonostante il funzionario incaricato dell'Ufficio in questione avesse fornito tutte le indicazioni del caso, il Sig. Chiavagato, lamentando insoddisfazione per le risposte ricevute e mancanza di trasparenza, chiedeva di essere ricevuto immediatamente dal Direttore.

Il Dipartimento delle Entrate ha, inoltre, osservato che il disappunto dei due contribuenti, a causa del differimento del colloquio, sembra aver assunto, nel corridoio dell'Ufficio, toni duri e veementi, a tal punto che il Direttore stesso, informato sulla vicenda, doveva intervenire per invitare i predetti ad avere un comportamento corretto. Risultato vano il tentativo di ricondurre la questione alla normalità. Il Direttore dell'Ufficio I.V.A. di Verona si vedeva costretto a richiedere l'intervento di una locale « Squadra volante » della Polizia di Stato, che poneva fine alla protesta.

In ordine, poi, alla eccezione secondo la quale gli impiegati dell'Ufficio I.V.A. di Verona non avrebbero esibito il tesserino di riconoscimento, è stato rilevato dall'ispettore della Direzione regionale delle entrate del Veneto che, sia il giorno dell'accesso e sia il giorno successivo, tutti gli impiegati erano muniti del cartellino di identificazione. Il Direttore dell'Ufficio ha precisato peraltro che, in ottemperanza alle disposi-

zioni vigenti, tutti gli addetti ai rapporti con il pubblico erano e sono muniti di cartellino identificativo.

Il Dipartimento delle Entrate ha pertanto fatto presente che, a seguito delle predette precisazioni, non si ravvisano comportamenti sanzionabili sotto il profilo disciplinare a carico di dipendenti del predetto Ufficio I.V.A.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BERTUCCI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa, e confermate dal comando scuole della guardia di finanza, per la fine dell'anno è prevista la chiusura della scuola della guardia di finanza di Macerata;

ciò va a danneggiare l'economia maceratese, ma, anche, l'immagine della città che, dopo la chiusura della scuola dell'aeronautica militare, deve sopportare un ingiustificato depauperamento del proprio patrimonio;

è importante che venga chiarita al più presto la posizione del ministero su tale argomento, che interessa da vicino tutta la comunità maceratese —:

quali motivi abbiano portato alla decisione di sopprimere la scuola della guardia di finanza che ha un'importanza fondamentale per l'economia della città di Macerata;

se intenda prendere in esame la possibilità di soprassedere alla decisione di cui all'oggetto per le motivazioni suesposte.

(4-19423)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere le motivazioni in base alle quali è stata prevista la chiusura della scuola della Guardia di finanza di Macerata e se si intenda soprassedere a tale decisione, che provocherebbe danni all'economia e all'immagine della città.*

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di finanza ha rappresentato che

l'obiettivo di razionalizzare ed economizzare la gestione delle infrastrutture oggi in uso alla Guardia di finanza e l'esigenza di recuperare risorse umane da destinare all'esecuzione dei primari servizi d'istituto hanno indotto il Corpo a procedere alla revisione dell'assetto dei reparti d'istruzione destinati alle categorie « sottufficiali » ed « appuntati e finanziari ».

Pertanto, al fine di realizzare tale obiettivo il predetto Comando Generale ha adottato taluni provvedimenti organizzativi che prevedono, tra l'altro, dall'anno accademico 1999-2000, il trasferimento del « Battaglione Scuola Allievi Finanzieri Ausiliari » da Macerata alla caserma demaniale di Cuneo. Le infrastrutture che in tal modo si renderanno disponibili accoglieranno i Comandi di gruppo, Compagnia e Nucleo di polizia tributaria alla sede di Macerata.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BONITO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio delle imposte dirette di Cerignola è retto da alcuni anni dal ragionier Antonio di Tria;

detto reggente è stato investito dell'incarico nonostante sia stato allontanato dalla sua sede di servizio per motivi disciplinari e da qui (sede di Trani) distaccato presso l'ufficio di Cerignola;

presso l'ufficio di Cerignola sono in organico almeno altri due funzionari in possesso di titoli maggiori del di Tria ed in particolare in possesso di una maggiore anzianità di ruolo;

il di Tria, in particolare, è inferiore nel ruolo ultimo notificato al dottor Vincenzo Pagone di ben 642 posti —:

quali siano le ragioni in forza delle quali il ragionier di Tria mantenga il suo incarico di reggente;

quali siano le ragioni in forza delle quali la designazione del ragionier di Tria

sia avvenuta in spregio del ruolo di anzianità ed omettendo ogni valutazione sui suoi pregressi trascorsi disciplinari;

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato attesa la gravità dei fatti esposti e denunciati. (4-18054)

RISPOSTA. — In merito alla problematica sollevata concernente il conferimento dell'incarico di temporanea reggenza dell'ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Cerignola, il competente Dipartimento delle Entrate ha rappresentato che la Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, interessata al riguardo, ha comunicato che l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cerignola (FG) ha costituito per gli Organi periferici di controllo dell'Amministrazione finanziaria oggetto di particolare e costante attenzione.

I condizionamenti ambientali e gli esasperati rapporti interpersonali fra gli impiegati ed i funzionari del predetto ufficio, infatti, ne hanno sempre condizionato l'attività di controllo, che fra il 1992 ed 1993 si è concretizzata solo per il 44,3 per cento rispetto alla capacità operativa programmata.

Sebbene continui siano stati gli interventi dell'allora Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Bari, l'andamento complessivo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cerignola non ha fatto registrare in quel periodo miglioramenti poiché il suo assetto non è mai risultato « idoneo e definitivo ».

Per sopperire a tali carenze, i responsabili del predetto Ispettorato, agli inizi del 1993, hanno intrapreso iniziative atte a rinforzare l'organico del personale direttivo dell'Ufficio di Cerignola, manifestatosi sino a quel momento inadeguato a garantire il rispetto dei programmi delle verifiche e degli accertamenti stabiliti per quella sede anno per anno.

L'8 marzo del 1993, pertanto, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Bari d'intesa con l'Intendenza di finanza di Bari, ha disposto il distacco con effetto immediato del rag. Di Tria Antonio dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di

Trani a quello di Cerignola poiché funzionario di provata esperienza e capacità professionale, idoneo a prestare diretta collaborazione al titolare dell'Ufficio ofantino « nell'espletamento dei servizi istituzionali più impegnativi ». Il provvedimento di distacco, pertanto, veniva motivato da esigenze di servizio, pur essendo noto ai competenti uffici dell'epoca — Intendenza di finanza e Ispettorato compartimentale delle imposte dirette — che il predetto funzionario era fatto oggetto di indagine da parte dell' Autorità giudiziaria.

Ha precisato in proposito la predetta Direzione Regionale che nelle fasi procedurali del distacco del rag. Di Tria, non si è ritenuto interpellare il Dr. Pagone Vincenzo poiché questi si trovava a sua volta in posizione di distacco presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Barletta, essendo state accolte le sue insistenti richieste, motivate dalla necessità di dover prestare assistenza alla madre, in precarissime condizioni di salute. Peraltra, quest'ultimo, a decorrere dal 24 marzo 1993 e sino al 31 maggio 1994, è stato assente ininterrottamente dal servizio per infermità, fruendo dell'istituto dell'aspettativa di cui all'articolo 68 del T.U. degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

A seguito di malattia del direttore reggente dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Cerignola, preso atto del perdurare della grave infermità del Dr. Pagone Vincenzo nonché della non disponibilità manifestata dal Dr. Scoppino Saverio e da altri funzionari ad accettare l'incarico della direzione della sede ofantina e ritenute infondate le motivazioni per le quali il Di Tria non avrebbe potuto usufruire del distacco da Trani a Cerignola, il 4 gennaio 1994 gli conferiva l'assegnazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Cerignola, in temporanea reggenza, in attuazione dei principi insiti nelle disposizioni nel frattempo impartite dall'Amministrazione in materia di avvicendamento di sede dei funzionari direttivi.

Preso atto dell'archiviazione del procedimento penale a carico del Rag. Di Tria, non essendo stati individuati a carico del

medesimo fatti rilevanti, nonché dei lusin-ghieri risultati conseguiti dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Cerignola in ordine all'attività di controllo, che gli ha consentito nel volgere di qualche anno di raggiungere e abbondantemente superare il programma assegnato (1994 — attività di controllo pari al 91 per cento del programma; 1995 — attività di controllo pari al 60 per cento del programma; 1996 — attività di controllo pari al 75 per cento del programma; 1997 — attività di controllo pari al 195 per cento del programma), la Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia non ha ritenuto di accogliere le richieste avanzate dal rag. Di Tria di tornare a prestare servizio presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Trani o di essere destinato all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Barletta, riservandosi di tenere conto delle aspettative del direttore tributario in argomento in occasione di una turnazione di funzionari direttivi che dovesse interessare gli Uffici delle entrate delle province di Bari e Foggia.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BOSCO, FONTANINI e BAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti sono venuti a conoscenza dei fatti seguenti;

in data 29 aprile 1998, i signori Lucio Chiavegato e Renzo Guerra, associato Life, si sono recati presso gli Uffici Finanziari, Ufficio Iva della sezione staccata di Verona, per chiedere chiarimenti in merito ad un verbale della Guardia di Finanza, notificato al signor Guerra.

i due, dopo aver invano interpellato i funzionari che avrebbero dovuto fornire loro circostanziate risposte, cercando di capire chi avevano di fronte, si accorgevano che tutto il personale era sprovvisto del cartellino di identità, ed alla richiesta di essere posti in condizioni di sapere con

chi avessero parlato, gli stessi impiegati in una sorta di rifiuto collettivo si chiudevano a « riccio » rimandando ogni responsabilità e commento al direttore dell'ufficio, che per informazioni acquisite all'esterno ed in via indiretta sembra chiamarsi Gregorio Portorico;

alla richiesta dei due di poter essere ascoltati dal direttore, gli animi si concitavano, ed il direttore non solo rifiutava di rispondere alle legittime richieste dei due contribuenti, ma si esibiva, anche, in un repertorio di insulti che è culminato con la richiesta, da parte dei due cittadini contribuenti, dell'intervento della polizia, che interveniva e che del fatto redigeva un verbale. Il direttore, da parte sua, reagiva con la richiesta di intervento dei carabinieri;

il direttore, arrogantemente, precisava, inoltre all'indirizzo dei due di non temere la loro denuncia, certo della compattezza del proprio ufficio nel confermare i fatti come da lui esposti, precisando altresì, che la parola dei due contribuenti non valeva proprio nulla a confronto della sua;

in data successiva, altri gravi episodi hanno fatto esplodere presso il medesimo ufficio fatti di estrema gravità, che per quanto ci è dato a sapere sono andati ben oltre gli sproloqui verbali;

ora, posto che ogni cittadino ha diritto ad una puntuale, corretta ed educata risposta dalla pubblica amministrazione, che i pubblici funzionari ed impiegati sono tenuti a fornire precise e circostanziate risposte al fine di tutelare sia l'interesse dello Stato quanto quello del cittadino, che il contribuente sottrae dal proprio reddito consistenti aliquote anche per usufruire di tali servizi, appare evidentemente legittima la richiesta del cittadino, nel caso dei due succitati contribuenti; inopportuno il comportamento dell'ufficio che è riuscito, anziché a dare risposte, solo a creare contenzioso, impedendo lo svolgimento del corretto rapporto che deve intercorrere tra lo Stato ed il contribuente — .

se intendano accertare i fatti e, se realmente accaduti, e quali misure intendano adottare nei confronti di quel personale che così negligentemente ed inopportunamente ha creato disagio e disservizio nei confronti del contribuente, come intendano adoperarsi per impedire che tali disdicevoli comportamenti possano ancora manifestarsi in futuro. (4-17467)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione al nostro esame nel premettere che, in data 29 aprile 1998, presso l'Ufficio I.V.A. di Verona, vi sarebbe stato un alterco tra il Direttore di tale ufficio ed un contribuente (recatosi sul posto per chiedere informazioni circa un verbale redatto dalla Guardia di finanza di Legnago), tanto da richiedere l'intervento della Polizia di Stato, si chiede di conoscere quali provvedimenti disciplinari si intendano adottare nei confronti del personale dell'Amministrazione finanziaria che non rispetta i diritti dei cittadini-contribuenti.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha riferito che la Direzione regionale delle entrate per il Veneto ha incaricato un ispettore di eseguire un accesso presso l'Ufficio I.V.A. di Verona (effettuato nei giorni 1° e 13 giugno 1998), allo scopo di raccogliere tutti gli elementi e le informazioni utili in merito alla vicenda.

Il predetto Dipartimento ha rilevato che, a seguito di tale accesso ispettivo, è stata predisposta una dettagliata relazione, dalla quale si evince che, il giorno 29 aprile 1998, i Sigg. Renzo Guerra e Lucio Chiavegato si sono presentati presso l'Ufficio I.V.A. di Verona per avere chiarimenti in ordine al verbale (recante la data dell'11 luglio 1997) redatto dalla Guardia di finanza di Legnano nei confronti del Sig. Guerra, circa violazioni concernenti l'emissione di scontrini fiscali, e, nonostante il funzionario incaricato dell'Ufficio in questione avesse fornito tutte le indicazioni del caso, il Sig. Chiavegato, lamentando insoddisfazione per le risposte ricevute e mancanza di trasparenza, chiedeva di essere ricevuto immediatamente dal Direttore.

Il Dipartimento delle Entrate ha, inoltre, osservato che il disappunto dei due contribuenti, a causa del differimento del collo-

quio, sembra aver assunto, nel corridoio dell'Ufficio, toni duri e veementi, a tal punto che il Direttore stesso, informato sulla vicenda, doveva intervenire per invitare i predetti ad avere un comportamento corretto. Risultato vano il tentativo di ricondurre la questione alla normalità. Il Direttore dell'Ufficio I.V.A. di Verona si vedeva costretto a richiedere l'intervento di una locale «Squadra volante» della Polizia di Stato, che poneva fine alla protesta.

In ordine, poi, alla eccezione secondo la quale gli impiegati dell'Ufficio I.V.A. di Verona non avrebbero subito il tesserino di riconoscimento, è stato rilevato dall'ispettore della Direzione regionale delle entrate del Veneto che, sia il giorno dell'accesso e sia il giorno successivo, tutti gli impiegati erano muniti del cartellino di identificazione. Il Direttore dell'Ufficio ha precisato peraltro che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, tutti gli addetti ai rapporti con il pubblico erano e sono muniti di cartellino identificativo.

Il Dipartimento delle Entrate ha pertanto fatto presente che, a seguito delle predette precisazioni, non si ravvisano comportamenti sanzionabili sotto il profilo disciplinare a carico di dipendenti del predetto Ufficio I.V.A.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CAMBURSANO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il servizio di riscossione dei tributi in tutto il territorio nazionale attraversa una particolare difficoltà di gestione, con punte di ingestibilità in tutta la Regione siciliana, ed in ispecie negli ambiti provinciali di Napoli, Caserta, Pescara, Nuoro e Oristano, se è vero, come è vero, che anche le gare per l'individuazione di un concessionario sono andate deserte;

anche i bilanci delle concessionarie degli altri ambiti sono deficitari;

le cause sono certamente da ricercarsi: a) nella inadeguatezza dei compensi; b) nel ritardo sia delle liquidazioni delle

domande di inesigibilità che degli sgravi provvisori; c) negli oneri finanziari passivi che i punti a) e b) gravavano sui bilanci delle gestioni; d) nei provvedimenti di dilazione dei versamenti redatti sulla base di criteri nazionali assolutamente lontani dalle singole specifiche realtà gestionali; e) nell'eccesso di costi provocati dal consorzio nazionale concessionari; f) nell'obbligo del non riscosso per riscosso;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, entro il 30 settembre 1996 avrebbe dovuto avere luogo la revisione biennale dei compensi e dei rimborsi delle spese spettanti ai concessionari —:

se non ritenga, come l'interrogante ritiene, disporre l'immediata revisione dei compensi dei rimborsi in misura coerente a rimuovere le situazioni sopra evidenziate, nonché a valutare l'opportunità di rimozione del secolare principio dell'« obbligo del non riscosso per riscosso ».

(4-05402)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde nel lamentare le difficoltà di gestione del servizio di riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale e le cause che determinano tale situazione si chiede di conoscere se si ritenga di applicare la revisione biennale dei compensi e dei rimborsi delle spese spettanti ai concessionari della riscossione e se, nel contempo, si valuti l'opportunità di rimuovere il principio dell'« obbligo del non riscosso per riscosso ».

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rappresentato che il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1997, di concerto con il Ministro del tesoro, ha determinato le misure delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere, per il biennio 1998-1999, ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

Ciò posto, si osserva, inoltre, che la legge 28 settembre 1998, n. 337, ha delegato il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina

della riscossione e del rapporto con i concessionari, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficiente ed efficace l'attività dei medesimi concessionari.

Si rileva, peraltro, che tra i principi e criteri direttivi che verranno osservati per il riordino di tale disciplina è prevista, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari, la previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione ed ai costi della riscossione stessa, nonché l'individuazione, tra l'altro, di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità, giacenti presso gli uffici e gli enti impositori.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CARLI. — Al Ministro delle finanze. —
Per sapere — premesso che:

nell'ambito di una procedura che, a quanto consta, dovrebbe vedere coinvolte varie province italiane, sono in corso accertamenti da parte degli uffici doganali di Viareggio in numerose aziende calzaturiere lucchesi riguardanti verifiche in ordine ad operazioni triangolari effettuate ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del decreto-legge n. 331 del 1993, relativo alle « triangolari nazionali »;

la questione riveste notevole importanza, sia per la quantità di imprese coinvolte sia per l'entità delle sanzioni previste;

il fenomeno ha raggiunto livelli estremamente preoccupanti, infatti le imprese coinvolte sono già diverse decine su tutto il territorio provinciale e gli accertamenti da parte della dogana di Viareggio, che proseguono a ritmo giornaliero, si concludono immancabilmente con processi verbali di constatazione in cui si preannunciano sanzioni di rilevanza tale da determinare, se irrogate, la chiusura di numerosi stabili-

menti ed il conseguente licenziamento di diverse centinaia di lavoratori;

nell'immediato è stato preannunciato il blocco dei rimborsi Iva per tutti i calzaturifici coinvolti, rimborsi che in molti casi rappresentano un importante elemento nell'andamento economico-finanziario delle imprese, già reso precario dalla non buona congiuntura;

gli Istituti di credito, inoltre, insospettiti da alcuni articoli apparsi sulla stampa locale e dalla continua presenza dei verificatori in zona, hanno già provveduto a convocare i titolari di molte aziende coinvolte minacciando di non concedere ulteriori fidi e di bloccare quelli già esistenti;

il meccanismo oggetto di indagine è il seguente: un cliente francese opera in Italia, come in altri Paesi, attraverso una sua struttura operativa di Milano con il compito di coordinare e gestire logisticamente gli acquisti in Italia di calzature destinate ai propri punti vendita;

i produttori di calzature italiani, su disposizione contrattuale concordata con la sede di Milano, inviano le merci in Francia, al destinatario finale ed emettono fattura nei riguardi della sede di Milano, attraverso uno schema-tipo di una triangolare nella quale intervengono due operatori nazionali: il calzaturificio, primo cedente, che vende alla ditta italiana di Milano promotore della triangolazione e, su incarico della stessa, invia direttamente in Francia i prodotti;

secondo la vigente disciplina Iva il calzaturificio emette fattura nei confronti della ditta di Milano non imponibile ai sensi del citato articolo 58, comma 1 del decreto-legge n. 331 del 1993, per beni spediti o trasportati in altro Stato membro a cura o a nome del calzaturificio stesso, primo cedente, su incarico della ditta di Milano;

il calzaturificio dà mandato allo spedizioniere di inviare le merci al destinatario finale francese, quindi il trasporto è effettuato a nome del calzaturificio ed a suo carico fino al magazzino dello stesso

spedizioniere di Milano, mentre da qui alla destinazione finale il costo è a carico della ditta di Milano;

dal punto di vista operativo, occorre precisare che le calzature oggetto della transazione subiscono una « sosta tecnica » presso il magazzino di uno spedizioniere a Milano, il quale effettua dei *groupage* delle varie partite in arrivo dalle diverse zone calzaturiere italiane, destinate ai magazzini centrali del cliente francese;

gli accertamenti in corso da parte degli uffici doganali di Viareggio, per quanto è dato sapere, si incentrano sulla « sosta tecnica » che subiscono le merci presso il magazzino dello spedizioniere a Milano;

una volta verificato che in ogni caso le calzature sono state effettivamente trasportate in Francia al destinatario finale previsto, viene messo in discussione il riferimento dell'articolo 58, lettera c), per quanto riguarda il titolo di non imponibilità dell'operazione esistente fra il calzaturificio ed il promotore della triangolare, ovvero la ditta milanese;

presupposto della predetta ipotesi è che durante la sosta tecnica a Milano, poiché talvolta viene effettuato il controllo di qualità (conformità delle calzature inviate rispetto ai campioni concordati), le merci entrino comunque nella disponibilità della ditta di Milano, per cui secondo la dogana di Viareggio, ci si troverebbe in presenza di una vendita con consegna fra due operatori nazionali, da assoggettare ad Iva;

la predetta contestazione appare priva di fondamento in considerazione del fatto che la sosta tecnica delle merci, necessaria per ragioni logistiche, non costituisce di per sé ostacolo per una triangolazione ed inoltre il concetto di disponibilità delle merci in capo al promotore della triangolare, la ditta milanese, è quantomai impreciso, anche perché l'eventuale controllo di conformità effettuato a Milano non solo non ha modificato la destinazione originaria delle merci, ma risponde per-

fettamente allo schema contrattuale della compravendita secondo la stessa Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili -:

se non ritenga, in relazione all'altissimo livello di allarme creatosi a seguito delle predette contestazioni, tra gli operatori calzaturieri della provincia di Lucca, di dover intervenire per fornire immediati chiarimenti, anche in considerazione delle diverse centinaia di posti di lavoro in gioco. (4-19301)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si chiedono chiarimenti in merito ai controlli effettuati da parte della dogana di Viareggio a numerose aziende calzaturiere lucchesi in ordine ad operazioni triangolari effettuate ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del decreto-legge n. 331 del 1993.*

Al riguardo il competente Dipartimento delle Dogane ha rappresentato che i fatti lamentati riguardano alcune verifiche effettuate dalla Dogana di Viareggio su imprese calzaturiere ubicate nella provincia di Lucca.

Finalità di tale tipo di verifiche — che rientrano nell'istituzionale attività di controllo degli uffici doganali — è stato l'accertamento della corretta costituzione ed utilizzazione, da parte dei soggetti passivi IVA qualificabili come « esportatori abituali », del c.d. plafond previsto dal decreto-legge n. 746 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 1984.

Detti controlli hanno interessato una serie di cessioni « triangolari » effettuate da talune ditte lucchesi nei confronti di una società francese operante in Italia attraverso una propria struttura con il compito di coordinare e gestire l'acquisto di merce destinata ai suoi punti vendita in altri Stati UE.

Tale soggetto francese, regolarmente registrato in Italia ai fini IVA, acquista merci da fornitori residenti dando loro incarico di inviarle direttamente al destinatario finale comunitario. I cedenti emettono, pertanto, fattura nei confronti del cessionario residente senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 58, 1° comma del decreto-legge

n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427 del 1993.

Di norma, le merci oggetto della transazione subiscono una « sosta tecnica » in Italia presso il magazzino di uno spedizioniere — che effettua dei groupage con altri beni nazionali — per consentirne un controllo di qualità da parte del cessionario residente. Sino a tale magazzino, le spese di trasporto sono a carico del cedente nazionale mentre quelle relative alla tratta successiva, sino al destinatario comunitario, sono a carico del cessionario residente.

Ciò posto si rileva che nel testo dell'interrogazione si riferisce che le verifiche in questione sarebbero incentrate proprio sulla regolarità di tale « sosta tecnica », in ragione della quale sarebbe stata infatti negata, da parte degli organi di controllo, la sussistenza della stessa cessione triangolare. La Dogana di Viareggio avrebbe sostenuto che « ci si troverebbe in presenza di una vendita con consegna tra due operatori nazionali da assoggettare ad IVA », poiché la merce entra comunque nella disponibilità del cessionario residente.

Il predetto Dipartimento delle Dogane, al riguardo ha interessato il Dipartimento delle Entrate il quale ha concordato circa il fatto che, in linea di principio, la sosta dei beni non sembra di per sé costituire elemento ostativo alla realizzazione dell'« operazione triangolare », a nulla influendo l'ulteriore circostanza che il costo dell'ultima tratta di trasporto sia sostenuta dall'acquirente nazionale anziché dal cedente. Ciò, ovviamente, a condizione che vengano verificate le condizioni tassativamente previste dalla legge per la configurazione di detta operazione.

In sostanza i beni noti devono risultare essere stati consegnati nel territorio dello Stato ma spediti o trasportati direttamente nell'altro Stato membro, per incarico del cessionario, a cura o a nome del primo cedente nazionale.

Come chiarito dal medesimo Dipartimento delle Entrate (con circolare n. 13 del 23 febbraio 1994), il primo cedente nazionale è tenuto ad esibire idonea documentazione relativa al trasporto ovvero altro documento dal quale risulti che l'incarico

del trasporto o della spedizione è stato concesso al cedente dal proprio cessionario.

In buona sostanza, in base a quanto successivamente precisato dal predetto Dipartimento delle Entrate (con risoluzione n. 51/E del marzo 1995), nelle ipotesi di cessioni triangolari è anche possibile ammettere che la fattura relativa alle spese di trasporto o di spedizione sia emessa direttamente nei confronti del cessionario residente — in qualità di soggetto che può provvedere concretamente al pagamento della prestazione pur non avendola direttamente commissionata — ma il trasporto o la spedizione all'estero dei beni deve essere espressamente eseguito a cura o a nome del primo cedente nazionale.

Osserva di conseguenza il Dipartimento delle Dogane che qualora in questa fase si inserisca il « cessionario residente (es. stipula del contratto o affidamento del servizio), sia pure per motivazioni di carattere economico, non può ritenersi realizzata l'operazione triangolare. Orbene, dai controlli eseguiti dalla Dogana di Viareggio è stato invece constatato proprio il mancato rispetto della condizione della spedizione dei beni nell'altro Stato membro a cura o a nome del primo cedente nazionale, condizione che risulta tassativamente prevista affinché l'operazione possa configurarsi come triangolare».

È stato riscontrato che il cessionario ha normalmente elencato, tra le altre condizioni di consegna, anche quelle relative alla spedizione della merce, ivi compreso il nome dello spedizioniere cui affidare l'incarico per il trasporto e la consegna dei beni al proprio cliente estero.

Tuttavia, dai controlli effettuati dagli uffici è risultato che i fornitori nazionali non hanno mai avuto rapporti con i destinatari finali delle merci e che l'unico incarico dagli stessi affidato allo spedizioniere è stato quello di invitarlo a « ricevere » la merce per tenerla a disposizione del cessionario residente, titolare del contratto di trasporto.

Del resto, le società verificate hanno ammesso di non avere mai contattato lo spedizioniere per definire i costi, i tempi, le modalità od altro per la consegna della merce al destinatario finale, in quanto tutto

cioè veniva concordato direttamente dal cessionario residente.

Ed infatti, è stato riscontrato che quest'ultimo, durante la « sosta tecnica », non si è limitato ad effettuare un mero controllo di qualità della merce inviata ma ha manifestato una reale presa di possesso della stessa, disponendone di fatto la successiva destinazione all'estero, destinazione che, talvolta, è stata addirittura modificata rispetto a quella inizialmente indicata dal fornitore nazionale nella propria documentazione commerciale.

È dunque sulla base di tali fatti — e non sull'ammissibilità, o meno, della « sosta tecnica » delle merci — che gli organi di controllo hanno escluso, per i casi di specie, la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni in argomento, ex articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993.

In base alle considerazioni che precedono il Dipartimento delle Dogane ritiene pertanto conforme alle vigenti disposizioni, sia normative che amministrative, l'attività di controllo posta in essere nel settore in questione dai locali uffici di Viareggio.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CREMA. — Ai Ministri degli affari esteri e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'adeguamento delle tariffe per la spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale, attraverso i decreti del 28 marzo 1997 e del 4 luglio 1997, penalizza ulteriormente — se possibile — anche i periodici che svolgono, come il mensile « Bellunesi nel Mondo », opera di informazione, comunicazione, socializzazione, al di là dei confini nazionali;

l'omonima associazione, che senza fini di lucro, associa cittadini italiani residenti all'estero e cittadini stranieri di origine italiana, infatti non può utilizzare la cosiddetta « impostazione decentrata », che presuppone l'impostazione delle copie nelle agenzie di base delle località provinciali di destinazione e non può godere di

agevolazioni tarifarie per pubblicazioni dirette all'estero, non essendo previste -:

se non si ritenga opportuno adottare i provvedimenti necessari onde facilitare la funzione sociale che tali periodici indubbiamente svolgono, tenuto conto anche degli impegni presi dal Ministro degli affari esteri, in occasione del congresso Fusie (Federazione unitaria italiana stampa emigrazione) svoltosi a Milano nei mesi scorsi e il notevole ritardo nell'erogazione delle provvidenze previste dalla legge del 1987.

(4-15281)

RISPOSTA. — *Il Decreto Ministeriale del 4 luglio 1997 – integrativo e modificativo del precedente d.m. del 28 marzo 1997 – ha apportato alcuni correttivi alle tariffe riguardanti la spedizione di libri e stampe in abbonamento postale riducendone notevolmente gli importi, in particolare per le spedizioni effettuate, anche per l'estero, da enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro.*

Per quanto attiene, nel caso specifico, al periodico « Bellunesi nel Mondo », va detto che l'associazione responsabile della rivista ha richiesto, in data 29 agosto 1997, l'applicazione delle tariffe previste dalla suddetta legge per i soggetti iscritti al registro nazionale della stampa, ai quali è consentito inserire nelle proprie pubblicazioni pubblicità per un'area, calcolata su base annua, superiore al 45% dello stampato.

I suindicati soggetti, per la spedizione all'estero, devono corrispondere una tariffa superiore a quella applicata alle associazioni no-profit che, nelle loro pubblicazioni, non possono inserire annunci pubblicitari a favore di terzi.

Di conseguenza, non sembra possa ravisarsi, nel caso specifico, una lacuna del decreto ministeriale citato, in quanto la mancata possibilità di beneficiare di tariffe scontate per il periodico in questione deriva dalla precisa scelta redazionale effettuata dai responsabili di non rinunciare alle vendite di spazi pubblicitari.

Per quanto poi attiene agli impegni presi dal Ministero degli Affari Esteri in occasione della Conferenza Mondiale per una politica

dell'informazione italiana all'estero, questi riguardavano essenzialmente iniziative concrete, nel frattempo intraprese, volte a rafforzare i mezzi di informazione italiani all'estero, la loro integrazione ed i collegamenti con la stampa locale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

DANIELI. — *Ai Ministri della difesa, delle finanze e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

il comune di Piacenza, fin dal 1984, ha ottenuto in concessione dall'amministrazione finanziaria il compendio militare denominato « ex deposito munizioni della Galleana », oggi di fatto trasformato e utilizzato come parco urbano (l'unico esistente e fruibile in città); detta concessione è scaduta in data 27 luglio 1989 e non è più stata rinnovata, nonostante i ripetuti solleciti dell'amministrazione comunale e del comando della regione militare tosco-emiliana, tramite la sesta direzione genio militare di Piacenza;

il parco della Galleana, pur privo di qualsiasi attrezzatura per bambini, anziani e sportivi, è diventato meta di moltissimi cittadini e punto di riferimento verde della città, tanto che l'amministrazione comunale ha provveduto a stanziare la somma di un miliardo di lire per attrezzare l'area e ha adottato il progetto tecnico per la piantumazione e l'acquisto di attrezzature giochi per bambini, necessitando ovviamente dell'accordo con l'amministrazione proprietaria per la realizzazione delle opere;

un consistente gruppo di cittadini costituitosi in comitato per il parco della Galleara si è recentemente rivolto anche alla Corte dei conti - sezione enti locali di Bologna per segnalare il grave danno che la mancata stipula della convenzione determina alle casse dello Stato per la mancata determinazione del canone d'affitto ed il conseguente mancato versamento dei canoni arretrati;

ai cittadini piacentini viene negata una più adeguata fruibilità del parco della Galleara per la mancata realizzazione delle opere di sistemazione -:

quali siano le ragioni ostative al rilascio di una nuova concessione e alla determinazione del canone di affitto del compendio militare «ex deposito munizioni della Galleana»; se e come intendano attivarsi presso i propri uffici periferici per la rapida soluzione di una annosa e impopolare vicenda. (4-09933)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome dei Ministri delle finanze e dell'ambiente.*

In ordine ai quesiti sollevati dall'Onorevole interrogante, si fa presente che «l'ex Deposito munizioni della Galleana — tuttora nella disponibilità della Difesa — risulta in concessione d'uso all'Amministrazione comunale di Piacenza, in forza di una convenzione stipulata nel 1984 scaduta nel 1989.

L'immobile in questione è stato inserito nell'elenco ammesso al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 7 ottobre 1997, riguardante «Individuazione di beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissioni previsto dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Il Ministero delle finanze ha comunicato di non poter più compiere atti che riguardino la gestione dell'immobile, salvo intervenire nell'ambito della procedura di determinazione del valore prevista dal surrichiamato articolo 3, comma 112, lettera c) della legge n. 662/1996.

La Difesa ha comunque espresso il proprio assenso circa il rinnovo della concessione d'uso al Comune stesso ed ha autorizzato l'Amministrazione comunale all'esecuzione di alcuni interventi previsti in un «progetto tecnico» per la sistemazione del compendio a «parco pubblico», progetto predisposto dalla stessa civica Amministrazione.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

FAGGIANO. — *Ai Ministri della difesa e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il signor Marchionna Vito Leone, nato a Mesagne il 27 ottobre 1923, ed ivi residente in via Fabio Filzi, n. 21, ex operaio presso l'arsenale militare di Brindisi, titolare della pensione n. 10210006 a decorrere dal 1° novembre 1988, a seguito di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, ha inoltrato in data 25 giugno 1992 presso il ministero della difesa direzione generale per gli operai divisione 8° domanda di pensione privilegiata;

in data 11 novembre 1997 il ministero della difesa Difeoperai divisione 8° sezione 2° con protocollo n. 33731/1997 ha comunicato al Marchionna, a seguito di sollecito dello stesso, con un ritardo di oltre cinque anni, di non esser competente per tale questione rimettendogli tutta la documentazione;

in data 5 gennaio 1998, con lettera inviata al ministero della difesa direzione generale pensioni divisione 13° sezione 1°, il Marchionna ha inviato nuova richiesta per l'ottenimento di pensione ordinaria privilegiata per il riconoscimento dell'infermità «broncopatia cronica enfisematoso» -:

se non ritengano che l'impegno del Governo per lo snellimento, la tempestività, l'efficacia della risposta amministrativa sia vanificata da situazioni di così clamorosa inadempienza;

quali provvedimenti si intendano assumere al fine di evitare che in futuro si ripetano così gravi ritardi e per capire quali siano i tanto complessi meccanismi che portano un cittadino a dover aspettare oltre cinque anni per ottenere una semplice risposta, peraltro non risolutiva, da un'istituzione posta a rappresentare e tutelare i suoi diritti;

quali interventi urgenti si possano attivare per ridurre la già lunga attesa del Marchionna al riconoscimento di un suo diritto attraverso un *iter* di espletamento e riconoscimento della sua pensione che, tenendo conto del grave danno irrimediabil-

mente arreccato, copriva temporalmente il periodo di attesa;

quali provvedimenti, infine, si intendano assumere, qualora siano accertate responsabilità ed inadempienze. (4-15833)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome del Ministro per la funzione pubblica.*

A seguito delle ricerche effettuate in ordine al caso segnalato dall'On.le interrogante, è risultato che il Sig. Vito Leone Marchionna inviò alla ex Direzione generale degli operai, in data 25 giugno 1992, un'istanza intesa ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria.

L'istanza fu trasmessa per competenza, in data 31 luglio 1992, alla Direzione generale delle pensioni, che attivò l'istruttoria di rito il 7 ottobre 1992 e, dopo aver acquisito i giudizi favorevoli della Commissione medica ospedaliera di Taranto sulla dipendenza da causa di servizio delle due infermità sofferte dall'interessato, predispose, in data 22 aprile 1994, l'apposita relazione al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere.

Tale Organo, con nota del 4 aprile 1994, valutò — in difformità rispetto al giudizio formulato dalla citata C.M.O. — non dipendente da causa di servizio una delle due infermità.

Stante la diversità dei giudizi, l'Amministrazione ritenne opportuno acquisire l'avviso del Collegio medico legale che, con perizia del 26 febbraio 1998, confermava il giudizio negativo formulato dal suddetto Comitato.

Definiti gli aspetti relativi alla dipendenza da causa di servizio delle infermità ed avuto riguardo alla idoneità al servizio del Marchionna all'atto della cessazione — stabiliva dalla C.M.O. di Taranto (verbale del 13 maggio 1994) — la Direzione generale delle pensioni, in data 3 aprile 1998, ha respinto la domanda di pensione privilegiata.

Tutto ciò chiarito, si evidenzia che la complessità delle procedure imposte dalla legge e la circostanza che il superiore Organismo sanitario della Difesa è chiamato ad evadere numerosissime richieste di parere (vi accedono anche altre Amministrazioni

dello Stato) determinano, in molti casi, il trascorrere di un lungo lasso di tempo per la definizione delle pratiche del tipo in argomento.

Da quanto sopra evidenziato discende, peraltro, che la trasmissione, in data 11 novembre 1997 da parte della ex Difeoperai, dell'ulteriore istanza dell'interessato in data 20 ottobre 1997, richiamata dall'On.le interrogante, non ha influito sull'iter procedurale della pratica.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

FOTI. — *Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con precedente atto di sindacato ispettivo (n. 4-02535 del 26 luglio 1996) l'interrogante ebbe ad evidenziare il fatto che numerose ordinanze ingiunzione, relative a sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni a norme igienico-sanitarie, non risultavano essere state emesse con conseguente grave danno economico per la Ausl di Piacenza e che la prescrizione del diritto all'esazione era conseguenza di una vera e propria « guerra tra uffici » scoppiata all'interno del comune di Piacenza;

con nota del 21 gennaio 1998 l'Ambito servizi alle imprese e tutela del consumatore del comune di Piacenza chiedeva che, entro il 23 gennaio 1998, l'Ambito servizi alla qualità della vita urbana provvedesse, anche a mezzo di ispettori della polizia municipale, alla redazione dei processi verbali di constatazione e contestazione nei confronti di alcuni operatori commerciali, dal predetto Ambito individuati, che non avevano corrisposto al comune di Piacenza la tassa di concessione comunale — dovuta a titolo di rinnovo, per l'anno 1995, dell'autorizzazione amministrativa per la vendita in sede fissa e dell'autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali e riviste — prevista dall'articolo 1, n. 84 tariffa del decreto

ministeriale 29 novembre 1978, in relazione all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3;

in relazione anche al ristretto lasso di tempo a disposizione l'Ambito servizi alla qualità della vita urbana redigeva n. 23 moduli di constatazione e contestazione, previ accertamenti da parte del personale della polizia municipale di Piacenza — nucleo commercio. Detta verbalizzazione era dovuta esclusivamente al fatto che, al momento del controllo, gli operatori commerciali non erano in grado di esibire la ricevuta di pagamento della predetta tassa di concessione comunale. Altri n. 21 accertamenti davano esito negativo in quanto i locali controllati risultavano ora occupati da altre attività e/o persone, ora inutilizzati, e — comunque — senza che presso gli stessi risultassero in attività quegli operatori indicati nella citata nota dell'Ambito servizi alle imprese e tutela del consumatore;

risulta all'interrogante che, da oltre dieci anni, il comune di Piacenza, tramite gli uffici preposti, abbia omesso di verificare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione comunale sopra indicata, con grave pregiudizio per le casse dell'ente ed in ragione del quale è ipotizzabile un mancato introito per l'ente di centinaia di milioni;

a ciò si aggiunga il fatto che il mancato pagamento della tassa in questione comporta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, sia l'applicazione della pena pecuniaria prevista da due a sei volte la tassa evasa, sia la trasmissione degli atti alla direzione generale delle entrate (nel caso di specie la sezione di Piacenza) competente all'irrogazione della pena pecuniaria di cui sopra —:

se, in ordine ai fatti prospettati, risulti che la procura generale presso la Corte dei conti, competente per territorio, abbia già attivato le procedure di recupero del danno erariale subito dal comune di Piacenza, nei confronti dei soggetti eventualmente individuati come responsabili;

se sulla questione risultino altresì aperte indagini amministrative, e/o penali, e in caso affermativo, quale ne sia lo stato e l'eventuale esito. (4-15773)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, nell'evidenziare presunte irregolarità nella gestione delle tasse di concessione comunale dovuta da operatori commerciali del comune di Piacenza, si chiede di conoscere se siano state attivate procedure di recupero delle somme eventualmente dovute da tali soggetti nonché se siano state aperte indagini amministrative o penali.*

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha innanzitutto precisato che sulla questione sollevata nell'interrogazione non sono state avviate indagini amministrative di propria competenza e di aver comunque interessato delle problematiche di che trattasi il Comune di Piacenza che, nel proprio ambito territoriale, esercitava l'effettiva attività di gestione e di controllo sulla tassa di concessione comunale.

Ciò posto, il comune di Piacenza ha rilevato che, tramite l'Unità Operativa Controllo Attività economiche ora denominata Ambito Servizio alle imprese e Tutela del consumatore, ha svolto, per l'arco temporale 1988-1997, controlli sia in ordine al pagamento delle tasse di concessione comunale per il rilascio di nuove autorizzazioni sia per il rinnovo annuale di quelle autorizzazioni esistenti che consentono all'operatore commerciale la prosecuzione della propria attività.

Il medesimo Comune ha, peraltro, precisato che, fino al 1997, il rilascio di «nuove autorizzazioni» avveniva materialmente solo dopo che l'amministrazione comunale acquisiva agli atti la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della relativa tassa, mentre per «il rinnovo annuale» il versamento delle tasse di concessione comunale avveniva per la maggior parte commercianti tramite versamenti effettuati dalle Associazioni di Categoria o tramite professionisti (commercialisti) oppure provvedendo personalmente con versamento su conto corrente postale intestato al comune.

Agli operatori, che in base alle verifiche effettuate risultavano non aver corrisposto

la tassa di concessione prevista dalla legge per il rinnovo annuale, è stato contestato il mancato pagamento, invitandoli nel contempo a provvedere al versamento di quanto dovuto.

Pertanto, per ogni anno di riferimento (1988-1997), l'Amministrazione comunale ha rilevato un modesto numero di evasori (pari circa a 20 operatori su un totale di circa 3.000 esercenti) che, nonostante i ripetuti solleciti, non hanno ottemperato al dovere tributario trattandosi in parte di imprese fallite o di ditte i cui titolari sono morti.

Per il residuo numero di soggetti morosi ed individuati, il comune di Piacenza ha previsto nel Piano esecutivo di gestione dell'anno 1998 (articolo 11 del decreto legislativo n. 77 del 1995) la riscossione coattiva delle tasse di concessione comunale in materia di commercio per le annualità non versate. Le relative procedure (formazione ruoli, emissione della cartella esattoriale ecc.) sono attualmente in corso.

Per quanto riguarda, infine, la circostanza che già nel Comune di Piacenza si erano verificati altri casi di cattiva gestione in quanto non erano state emesse numerose ordinanze ingiunzioni relative a sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni igienico-sanitarie, il Ministero di Grazia e giustizia ha riferito che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Piacenza, è stato iscritto procedimento a carico di quattro persone in ordine al reato di cui agli articoli 81 e 328 c.p. In data 6 maggio 1997 è stato richiesto il rinvio a giudizio.

All'udienza preliminare (5 marzo 1998) il giudice ha prosciolto tre imputati per non sussistenza del fatto (articolo 425 del c.p.p.) ed ha stralciato gli atti nei confronti del quarto imputato, fissando nuova udienza.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il sottosegretario ai lavori pubblici onorevole Gianni Mattioli nel corso della

seduta del 29 aprile 1998 della Commissione ambiente della Camera ha dichiarato che l'istituto della finita locazione costituisce « un elemento di arretratezza del nostro ordinamento rispetto a quelli degli altri Paesi europei, secondo quanto emerge anche da un recente studio predisposto dal Cnel » —:

quali siano le esatte indicazioni bibliografiche del precitato studio del Cnel. (4-17754)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, il Sottosegretario di Stato On. Mattioli rappresenta che la percentuale del 92 per cento da lui indicata è tratta dalla ricerca effettuata dal CNEL — VI Commissione, Politiche settoriali: « Gli strumenti per una nuova politica del comparto delle abitazioni in locazione », 14 gennaio 1998, Scheda di dettaglio n. 3.*

Anche la sua seconda affermazione è stata ripresa da una ricerca svolta dal CNEL e diretta dal Prof. Maurizio Coppo, contenente una comparazione tra le diverse legislazioni dei Paesi europei sulla casa.

Tale ricerca resa pubblica nel gennaio 1998, è stata svolta in collaborazione con il CECODHAS, organismo internazionale che riunisce le strutture che, nei vari Paesi, operano nel campo dell'edilizia.

La S.V. Onorevole potrà, pertanto, trovare in sede CNEL tutte le risposte agli interrogativi di suo interesse.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:*

la mattina del 2 aprile 1997 il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano Prodi, raggiungeva la città albanese di Argirocastro per incontrare il primo ministro albanese Fino;

il Presidente del Consiglio dei ministri viaggiava in quell'occasione su un elicot-

tero modello SH 3D, scortato da un elicottero di tipo identico e da altri sei elicotteri modello AB 212, carichi di militari italiani del Comsubin;

gli elicotteri sopra indicati sono mezzi di trasporto abbattibili anche solo da missili spalleggiabili di tipo comune, come l'SA 7 Grail o l'SA 14 Gremlin, in quella data virtualmente in possesso dei ribelli dell'Albania meridionale -:

se vi sia stato reale pericolo per l'incolumità del Presidente del Consiglio dei ministri nella missione in questione;

per quale motivo, in caso di accertato pericolo, siano stati utilizzati elicotteri da trasporto, vulnerabili a un attacco da terra, tra cui gli AB 212, con la stessa velocità degli SH 3D su cui viaggiava il Presidente del Consiglio dei ministri e quindi inadatti a fornire un'adeguata copertura;

se sia stata considerata l'opportunità di impiego per la missione di due aerei 4V8 Harrier Plus, equipaggiati per svolgere sia missioni Cab (Combat air patrol), sia missioni Cas (Close air support), con minore costo ed in grado di assicurare più efficacemente l'incolumità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei militari italiani, al posto degli elicotteri AB 212. (4-09127)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In ordine ai quesiti posti dall'on.le interrogante si fa presente che la scelta dell'elicottero per il trasporto dell'ex Presidente del Consiglio Prodi è stata dettata dalla versatilità del mezzo che, come noto, consente di effettuare rapidi trasferimenti anche in aree sprovviste di scali aeroportuali attrezzati quali, per l'appunto, quelle oggetto della missione.

D'altro canto, occorre rilevare che, una volta individuato il velivolo più adeguato al trasporto, i mezzi di scorta vengono selezionati valutando la potenziale minaccia ma, soprattutto, partendo dal presupposto che la scorta deve possedere caratteristiche e prestazioni analoghe al mezzo da scortare, per poterlo seguire da vicino in tutte le fasi del volo.

Nel caso in esame, non sono stati scelti i velivoli VSTOL (Vertical Short Take Off Landing — velivoli a decollo verticale) A-V8B, che hanno caratteristiche e prestazioni diverse dall'elicottero SH3D impiegato per il trasporto, poiché non esisteva nella zona una minaccia aerea tale da consigliare l'impiego di velivoli specializzati in ruolo CAP (Combat Air Patrol: pattuglia di combattimento aereo), a cui appunto appartengono i jet in dotazione della Marina Militare.

E proprio la potenziale minaccia di sistemi missilistici portatili, cui l'on.le interrogante fa riferimento, ha consigliato l'impiego di elicotteri autoprotetti.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

LANDI DI CHIAVENNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano « *Il Giornale* » di mercoledì 11 novembre 1998 afferma che il Ministero per la solidarietà sociale ha stanziato venti miliardi di lire per le Ong (organizzazioni non governative) albanesi destinati a vaghi e non meglio specificati « programmi di sostegno alla microimprenditorialità nel settore del turismo eco-sostenibile » e per altrettanto vaghi « progetti sulla vulnerabilità delle donne albanesi ».

delle 350 Ong sorte in Albania dal 1991 ad oggi a cui i fondi sono destinati, la maggior parte sembra essere organizzata da ambienti mafiosi allo scopo di intascare il denaro necessario al finanziamento dei propri traffici;

dal 1991 al 1997 il Governo italiano ha stanziato in favore dell'Albania oltre duemila miliardi di lire (sotto forma di aiuti, mezzi e uomini) destinati ad iniziative e progetti umanitari e di cooperazione non meglio identificati e quantificati;

nei giorni scorsi è stato siglato tra l'Italia e l'Albania il nuovo protocollo d'intesa che prevede programmi di assistenza tecnica e professionale per un importo di

circa altri 215 miliardi di lire che sommati agli aiuti precedentemente forniti raggiungono la somma di 2,235 miliardi di lire :-

se sia in grado di giustificare e dimostrare all'opinione pubblica la vera destinazione dei fondi elargiti alle Ong albanesi e l'uso dalle stesse fatto;

quali iniziative abbiano assunto ed in particolare a quali specifici risultati siano pervenute le Ong albanesi;

quali clausole sospensive o risolutive siano state iscritte nei protocolli d'intesa con il Governo albanese per avere certezza che le erogazioni finanziarie siano effettivamente impiegate per gli scopi prefissati dagli accordi;

quali risultati, in particolare, abbia sortito la molteplicità degli accordi se è vero, come è vero, che il flusso di immigrazione clandestina risulta accresciuto;

quali correttivi si intendano portare allo studio del Governo per meglio orientare le finalità, propositive degli accordi;

quale sia la percentuale di incidenza sul bilancio statale dei costi complessivi (finanziamenti, impiego di forze militari) sostenuti e da sostenere verso l'Albania.

(4-20737)

RISPOSTA. — *I progetti ed i programmi finanziati con i fondi messi a disposizione dalla Legge 49/87 sono ampiamente elencati e descritti nella « Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo », preparata per il Parlamento dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.*

Gli impegni assunti dalla cooperazione italiana e concordati con il Governo albanese dal 1992 ad oggi sono stati, nel complesso, pari a 458 miliardi di lire, di cui 210 miliardi rispondono al nuovo programma di cooperazione triennale, approvato in sede di Commissione Mista italo-albanese il 6 agosto 1998. Nel verbale sottoscritto al termine di detta Commissione, la Parte italiana si dichiara disponibile ad esaminare, per il triennio 1998-2000, « le proposte presentate

da parte albanese per il finanziamento di progetti e programmi di sviluppo fino ad un ammontare di 180 miliardi di lire a credito d'aiuto e 30 miliardi di lire a dono, subordinatamente alla disponibilità di sufficienti risorse nel bilancio della cooperazione italiana ». Si tratta quindi di un impegno di natura chiaramente politica, che diverrà impegno internazionale in senso giuridico solo dopo l'approvazione del programma Paese o dei singoli programmi da parte degli organismi decisionali istituiti dalla legge 49/87 e la stipula dei relativi accordi bilaterali.

Per quanto attiene alla presenza di clausole sospensive o risolutive negli accordi, è opportuno sottolineare che il quadro di riferimento giuridico dell'attività di cooperazione italiana, ossia l'accordo-quadro di cooperazione ed il relativo protocollo di attuazione, è attualmente in fase di stesura; inoltre, è utile ricordare che quasi tutti gli accordi bilaterali di cooperazione prevedono esplicitamente procedure di consultazione bilaterale in caso di controversie, procedure di modifica dell'accordo, nonché il diritto di recesso unilaterale o di denuncia dell'accordo. Tali procedure e diritti sono comunque previsti dal diritto internazionale consuetudinario quale riconosciuto nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, anche in assenza di esplicita previsione.

Per quanto riguarda i progetti promossi dalle ONG italiane e finanziati dal Ministero degli Affari Esteri, questi si inseriscono nel contesto delle attività di cooperazione italiana in quel Paese e sono mirati essenzialmente al rafforzamento del tessuto sociale e produttivo. Le procedure relative alle condizioni per il loro finanziamento, definite dalla legge 49/87, oltre a garantire validità tecnica e trasparenza amministrativa alle iniziative proposte, sono espressamente intese ad assicurarne la sostenibilità, anche attraverso la selezione di controparti istituzionali affidabili, rappresentate da enti locali ed amministrazioni pubbliche. È infine opportuno ricordare che gli impegni politici e finanziari assunti dall'Italia, e la loro verifica, vengono concordati con il Paese

beneficiario nell'ambito di periodiche riunioni dei Donatori, che si svolgono a livello internazionale. È infatti in tale sede che vengono definite le condizioni specifiche alle quali subordinare gli interventi di assistenza tecnica al Paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Raineri.

LUCCHESE. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere:

se — visto il rigore e la pedanteria con cui vengono esaminate le dichiarazioni dei redditi dei pensionati e di tutti i percettori di reddito fisso, proprietari solo dell'immobile che abitano — all'amministrazione finanziaria rimanga tempo per visionare le dichiarazioni delle grosse società, delle grandi aziende e imprese industriali, dei gruppi finanziari e dei potentati economici.

(4-16227)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel lamentare il rigore con cui l'Amministrazione finanziaria esamina le dichiarazioni dei redditi dei pensionati e di tutti i percettori di reddito fisso si chiede di conoscere se vengono esaminate nello stesso modo anche le dichiarazioni dei redditi, tra l'altro, delle grandi aziende e delle imprese industriali e finanziarie.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha rappresentato preliminarmente che gli obiettivi strategici dell'attività di accertamento e di verifica dell'Amministrazione finanziaria, indicati nella Direttiva generale del Ministro delle finanze per gli anni 1997 e 1998, hanno previsto l'impiego di strumenti diversificati, per intensità e caratteristiche procedurali, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle posizioni oggetto di controllo.

Ciò posto, si rileva che l'attività di controllo è indirizzata a contrastare i reali fenomeni evasivi ed elusivi e ad assicurare una più autorevole presenza dell'Amministrazione stessa sul territorio nazionale.

A tal fine, è stato avviato nel 1997 un programma di verifiche mirate nei riguardi

di settori produttivi numericamente rilevanti o che presentano oggettive difficoltà di controllo, con la contestuale predisposizione di metodologie di controllo finalizzate sia ad uniformare i comportamenti operativi degli uffici e contribuire al raggiungimento di più elevate professionalità e capacità investigative degli addetti all'attività di accertamento, che ad aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette svolte sulla base dei dati obiettivi reperibili presso lo stesso soggetto controllato o presso terzi, nonché ad indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, limitando i controlli formali e quelli riguardanti aspetti marginali.

Il medesimo Dipartimento ha, inoltre, rilevato che è stato avviato un sistema di controlli sistematici delle aziende di grandi dimensioni, con la costituzione di una banca-dati informatizzata, ed utilizzando lo strumento delle verifiche contabili da eseguirsi da parte delle Direzioni regionali delle entrate e dei reparti della Guardia di finanza.

Le predette argomentazioni concernono, con ogni evidenza, l'attività di controllo cosiddetta sostanziale, che l'Amministrazione finanziaria effettua su alcuni contribuenti che rispondono a determinati criteri di selezione. Per quel che attiene, invece, il controllo cosiddetto formale, vale a dire la verifica dell'esattezza dei dati forniti dai contribuenti attraverso la dichiarazione dei redditi, occorre rilevare che tale attività — di mero riscontro del dichiarato — viene svolta dall'Amministrazione finanziaria per tutti i contribuenti.

Si ritiene, pertanto, che, in base alle iniziative assunte ed agli obiettivi strategici fissati nelle predette Direttive ministeriali, l'Amministrazione finanziaria abbia assunto ogni utile provvedimento volto ad ampliare il raggio d'azione dei controlli fiscali (in senso sostanziale), e che l'attività di liquidazione dei dati dichiarati non sembra possa sottrarre tempo e risorse all'attività di controllo sostanziale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MANZATO. — *Al Ministro delle finanze.*

— Per sapere — premesso che:

nel comune di Boara Pisani (Padova) esistono degli alloggi di edilizia economico-popolare di proprietà dello Stato, costruiti ai sensi della legge 10 aprile 1947, n. 261;

il signor Romeo Baratella, nato a Boara Pisani il 5 ottobre 1941, assegnatario dell'alloggio corrispondente all'indirizzo di via Roma 48/1, da diversi anni dimora abitualmente in via Ferraria 4, in un edificio acquistato dalla moglie;

il sindaco di Boara Pisani, in seguito all'accertamento del vigile urbano, ha disposto, in data 6 settembre 1995, il trasferimento d'ufficio della residenza del signor Baratella da via Roma 48/1 a via Ferraria 4;

esistono perplessità in merito all'autorità competente ad emettere il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, in quanto la legge n. 261 del 1947 non attribuisce alcun potere caducatorio agli enti cui è affidata la gestione degli alloggi, ma demanda al sindaco (articolo 47) la pronuncia della decadenza della concessione solo per ipotesi di sublocazione a terzi dell'alloggio —:

se la più recente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica (legge n. 412 del 1991, legge n. 560 del 1993) abbia ricondotto anche gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato tra quelli di edilizia residenziale pubblica;

come debba comportarsi il sindaco ovvero se sia legittimato ad emettere il provvedimento caducatorio nei confronti del suddetto signor Baratella al fine della consegna dell'alloggio all'Ater di Padova.

(4-11972)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere se il sindaco di Boara Pisani (Padova) sia legittimato ad emettere un provvedimento caducatorio nei confronti del Sig. Romeo Baratella, che pur assegnatario di un alloggio di edilizia economico popolare dimora abitualmente in un edificio acquistato dalla moglie.*

Al riguardo l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, interpellata per un parere legale dal Dipartimento del Territorio, si è pronunciata in ordine alle azioni da intraprendere nei casi di non regolare occupazione di beni demaniali, come nel caso di specie del signor Baratella.

Il suddetto organo legale ha fatto presente che, mentre per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la competenza ad emanare il provvedimento «caducatorio» è del Sindaco, gli alloggi realizzati dello Stato e gestiti dagli I.A.C.P. in base a leggi speciali, non rientrano, in senso stretto, fra quelli di edilizia residenziale pubblica per cui si tratta di verificare se, in difetto di esplicita previsione della normativa speciale, il caso, oggetto dell'interrogazione, possa essere analogicamente disciplinato in base alle norme di edilizia residenziale pubblica.

Pertanto, ad avviso della suddetta Avvocatura le ipotesi di sopravvenuto difetto di un requisito per l'assegnazione dovranno essere segnalate dall'ATER al Comune per i conseguenti provvedimenti considerato che il legislatore, avendo riunificato la materia della assegnazione degli alloggi economici e popolari, ha attribuito tale materia alla competenza dei Comuni che dovranno provvedervi tenendo presenti le norme relative ai requisiti prescritti ed a quant'altro previsto dalle norme speciali.

In ogni caso il Comune deve tener presente, anche nell'esercizio di tale potere caducatorio, le norme speciali che disciplinano l'alloggio.

A sua volta la Sezione Staccata di Padova, ritenendo che le leggi n. 412 del 1991 e n. 560 del 1993 abbiano ricondotto anche gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha invitato il Sindaco di Boara Pisani ad emettere il provvedimento caducatorio nei confronti del citato signor Baratella, ove persistano in capo allo stesso le condizioni di decadenza dell'alloggio di proprietà dello Stato.

Pertanto, il Dipartimento del Territorio ha rilevato che l'alloggio di cui trattasi, non appena reso libero da persone e cose, sarà consegnato all'ATER la quale, a sua volta, provvederà alla riconsegna del bene all'Am-

ministrazione finanziaria redigendo apposito verbale, di concerto con l'U.T.E.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sono sempre più numerosi i casi in cui cittadini lamentano l'impossibilità di reperire il modello unico per la dichiarazione dei redditi;

tale situazione deriva dal fatto che l'amministrazione finanziaria ha ridotto del cinquanta per cento i contingenti inviati alle amministrazioni locali, senza aver minimamente considerato come, venendo meno la possibilità della dichiarazione congiunta tra coniugi, i moduli inviati sarebbero stati comunque insufficienti anche se il loro numero fosse rimasto lo stesso dello scorso anno;

contemporaneamente risultano abbondanti e in soprannumero rispetto alle richieste, le guide alla compilazione del modello unico per cui, da un lato, abbandono le istruzioni, dall'altro manca il supporto cartaceo su cui applicarle, determinandosi così una situazione allo stesso tempo paradossale e di grave disagio per i cittadini impediti, in concreto, ad adempiere ad un loro preciso obbligo nei riguardi dello Stato —:

se siano a conoscenza di tale grave situazione, particolarmente avvertita nella provincia di Foggia, e quali urgenti e indilazionabili iniziative intendano assumere per mettere i cittadini contribuenti nelle condizioni di presentare la dichiarazione dei redditi relativi al 1997. (4-20034)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si lamentano le difficoltà nella reperibilità dei modelli della dichiarazione dei redditi per l'anno 1997 (Mod. UNICO 98), a causa della riduzione del 50 per cento*

del quantitativo di stampati trasmessi alle Amministrazioni locali.

In particolare si evidenzia l'eccedenza delle guide alla compilazione del modello «UNICO 98» rispetto ai quantitativi dei modelli di dichiarazione dei redditi e si segnala la particolare situazione di disagio riscontrata nella Provincia di Foggia.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che, in merito alla richiesta di stampa, è stata tenuta presente l'opportunità di limitarne il quantitativo sia per la necessità di contenere la spesa, in relazione alla circostanza che il costo unitario del nuovo modello unificato è notevolmente accresciuto a causa della voluminosa impaginatura e della riproduzione in diversi colori di alcuni intercalari, sia per evitare che venissero destinati al macero, con conseguente rilevante danno per l'Era-rio, quantitativi di modelli inutilizzati perché esuberanti rispetto alle effettive esigenze.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha precisato che inizialmente era stata chiesta la stampa di 8.000.000 di modelli base (di cui 6.000.000 destinati alla distribuzione gratuita, 1.600.000 alla rivendita e 400.000 per la scorta) secondo un'apposita stima prodotta dalla SO.GE.I. che è stata ritenuta attendibile sia per le circostanze che per i dati riportati.

Detta stima, invero, si basava sulle seguenti considerazioni:

le dichiarazioni presentate nel 1997 su modelli cartacei sono risultate circa 4.000.000 mentre i modelli PC predisposti con strumenti informatici, sono stati circa 10.000.000;

ogni anno si incrementa di circa il 25% il numero dei modelli 730 e si è stimato che per la dichiarazione dei redditi per il 1996 siano stati oltre 7 milioni i contribuenti che hanno utilizzato tale modello;

sono state inviate oltre 6 milioni di lettere ad altrettanti contribuenti che nell'anno 1996 hanno presentato il modello 740 per invitarli a servirsi del modello 730;

l'impossibilità di presentare per l'anno 1998 la dichiarazione congiunta ha indotto

a ritenere che aumentasse il numero dei contribuenti che intendesse avvalersi del modello 730 per usufruire della possibilità di ottenere immediatamente il rimborso in busta paga;

e stato stimato, infine, in base ad alcune rilevazioni, che fossero circa 500.000 le dichiarazioni in aumento per effetto della dichiarazione disgiunta.

Successivamente, a seguito di una rapida ricognizione presso le proprie strutture periferiche, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto indispensabile richiedere un aumento di tiratura di 1.000.000 di copie del modello base, che sono state trasmesse secondo un piano predisposto in base ai dati nel frattempo affluiti dalle Direzioni Regionali delle Entrate, alle Sezioni Staccate delle stesse Direzioni Regionali delle Entrate, affinché ne curassero la distribuzione ai Comuni delle rispettive province.

A seguito di detta ulteriore distribuzione di modelli il Dipartimento delle Entrate ha ritenuto di aver soddisfatto tutte le esigenze manifestate per l'approvvigionamento dei modelli stessi.

Il medesimo Dipartimento ha inoltre riferito che con lettera circolare (n. 9/3444 dell'11 giugno 1998) è stata richiamata l'attenzione dei Direttori Regionali sulla necessità di impartire adeguate direttive alle proprie Sezioni Staccate affinché si attenessero a rigorosi criteri di economicità ed oculatezza nella fornitura dei modelli, rivolgendo raccomandazione anche ai Comuni.

Circa l'eccessivo numero di istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi rispetto ai modelli di dichiarazione, il predetto Dipartimento, nel precisare che ogni confezione del modello base era corredata, come per gli anni precedenti, delle proprie istruzioni per la compilazione dei modelli stessi, ha evidenziato che, stante la necessità di garantire la più ampia informazione possibile ai contribuenti sulle novità introdotte con il modello « UNICO 98 », sono stati distribuiti, a parte, numerosi opuscoli contenenti la guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda la particolare situazione di carenza di modelli base nella

provincia di Foggia, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che in sede di prima assegnazione sono stati trasmessi ai Comuni di detta provincia complessivamente 56.600 modelli e che dopo l'aumento di tiratura è stato trasmesso agli stessi Comuni ulteriore quantitativo di 10.800 modelli.

Si è ritenuto, pertanto, che il quantitativo complessivo di oltre 67.000 modelli messo a disposizione dei Comuni di quella provincia risultasse sufficiente ad appagare le esigenze dei contribuenti locali, anche perché a seguito dell'ulteriore assegnazione di stampati non risultano pervenute all'Amministrazione finanziaria segnalazioni di carenze di modelli da parte degli stessi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MARZANO. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

il principio giuridico fondamentale della tassazione sulla proprietà è il riferimento al valore reale del bene ed essendo il bollo auto una tassa di proprietà, andrebbe necessariamente riferito al valore commerciale del veicolo;

l'attuale struttura del bollo auto non tiene assolutamente conto del valore reale del bene a cui si riferisce, ed in particolare della diminuzione del valore medesimo nel tempo;

nell'ambito della recente riforma del metodo di calcolo del bollo auto, per i proprietari di auto con motore diesel anteriore al 1992 è stata introdotta una tassa annuale ulteriore pari a lire 13.000 per ogni kW, che si aggiunge alle normali 5.000 lire a kW applicate alla generalità delle autovetture;

in tal modo si arriva all'assurda tassazione di lire 18.000 a kW per automobili di ormai modesto valore commerciale, con la motivazione discutibile che esse sarebbero altamente inquinanti, non considerando evidentemente che sarebbe ragionevole ed equo sottoporre le auto diesel anteriori al 1992 ad un più attento con-

trollo dei fumi emessi per addivenire alle opportune messe a punto necessarie per contenere entro limiti accettabili le emissioni medesime;

per effetto di tale assurda normativa, una Rolls Royce del costo di 600 milioni di lire e con 182 kW, pagherà ad esempio annualmente circa 900.000 lire di bollo, mentre una media vettura diesel con potenza di 70 kW, immatricolata prima del 1992 e quindi di modesto valore commerciale, pagherà ben 1.260.000 lire di bollo —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile rivedere i principi base di commisurazione della tassa di possesso dei veicoli, tenendo conto della diminuzione del valore commerciale nel tempo dei medesimi, e se contestualmente non si ritenga necessario rivedere l'assurda normativa in materia di auto diesel anteriori al 1992, prevedendo misure diverse ed alternative per il contenimento delle emissioni nocive.

(4-15289)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel lamentare che l'attuale struttura del bollo auto non tiene assolutamente conto del valore reale del bene a cui si riferisce né, tantomeno, della diminuzione del valore stesso che un autoveicolo subisce nel tempo si rileva che chi possiede un'autovettura con alimentazione a gasolio, immatricolata prima del 1992, deve pagare una tassa automobilistica superiore a chi possiede un'auto di lusso.

Si chiede pertanto, di conoscere se non si ritenga opportuno rivedere i principi di commisurazione della tassa di possesso sui veicoli, nonché di modificare l'attuale metodo di calcolo previsto per il pagamento della tassa automobilistica relativa alle auto diesel immatricolate prima del 1992.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rappresentato che, con la circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998, le auto con alimentazione a gasolio sono state distinte, ai fini fiscali, in due categorie: diesel «ecologici», che pagano la stessa tariffa delle auto a benzina, e diesel

«non ecologici», che pagano lire 8.000 per ogni KW ovvero lire 13.248 per ogni CV.

Si rileva, peraltro, che, ai fini della predetta imposta, devono considerarsi «ecodiesel» i veicoli che ottemperano alla direttiva Cee 441 del 1991; pertanto, occorre verificare che sulla carta di circolazione vi sia scritto «rispetta la Direttiva Cee n. 91/441», oppure che l'autovettura, pur essendo immatricolata precedentemente al 1991, rientra nei parametri stabiliti dalla citata direttiva.

Il predetto Dipartimento ha osservato, inoltre, che sulla base dei dati tecnici forniti dal Ministero dei trasporti è stato possibile ritenere che coloro i quali abbiano ricevuto dalla Motorizzazione civile il permesso di circolazione, nei giorni a traffico limitato, recante la lettera B (per le autovetture) e la lettera C (per i veicoli a uso promiscuo), possono considerarsi esenti dal pagamento della soprattassa di alimentazione. Il possesso del tagliando non è, comunque, condizione per l'applicazione del beneficio poiché, negli archivi della Motorizzazione civile, sono note le tipologie di veicoli ai quali si applica l'esenzione per tale titolo, e pertanto può essere richiesto ai predetti uffici se il proprio veicolo sia da considerarsi «ecodiesel», ai sensi della richiamata direttiva comunitaria.

Si precisa che, per tutti gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1º gennaio 1993 l'esenzione spetta automaticamente, anche se non vi siano le apposite indicazioni sulla carta di circolazione, in quanto da questa data, non possono essere immatricolati autoveicoli che non abbiano i requisiti tecnici previsti dalla normativa fiscale per beneficiare dell'esenzione dalla soprattassa di alimentazione.

Il Dipartimento delle entrate ha, infine, evidenziato che le tasse automobilistiche sono rapportate alla potenza effettiva del veicolo, quale risultante dalla relativa carta di circolazione, e non al valore commerciale del medesimo che sottostà, invece, alle mitevoli leggi di mercato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il biocarburante derivato da semi oleosi, denominato biodiesel, è un carburante/combustibile alternativo al gasolio minerale, che presenta notevoli caratteristiche ambientali (assenza di zolfo, elevatissima biodegradabilità, nessuna contribuzione all'effetto serra);

l'Unione europea da diversi anni ha supportato in vari modi lo sviluppo del biodiesel nell'ambito della politica delle energie rinnovabili. Il biodiesel ha costituito un valido sbocco per le colture in regime di *set aside*, consentendo l'utilizzo di terreni che altrimenti sarebbero rimasti improduttivi, raggiungendo una superficie di circa 900.000 ettari;

la normativa vigente in Italia per il settore è stata giudicata non conforme per alcuni aspetti al diritto comunitario per cui è stata aperta una procedura d'infrazione, che è sfociata in data 5 marzo 1997 in una decisione della commissione. Analoga procedura è stata avviata nei confronti della Francia;

un nuovo progetto di regolamento è stato predisposto ed è in corso di approvazione a Bruxelles;

in attesa di tale approvazione, il ministero delle finanze ha sospeso dal 19 settembre 1997 la immissione al consumo del biodiesel;

tale ulteriore attesa non è compatibile con le esigenze del settore dei biodiesel, la cui produzione è stata bloccata dalla circolare di sospensione delle assegnazioni di quota, emanata dal ministero delle finanze il 18 settembre 1997 in via precauzionale in attesa di ottenere il sopra citato parere di conformità sul progetto di regolamento;

il perdurare pur breve della situazione odierna provoca le seguenti conseguenze: i semi ad uso non alimentare sono prodotti sulla base di contratti di coltiva-

zione conformi ai vigenti regolamenti comunitari, assistiti da cauzione; se si blocca l'utilizzo a valle, l'intera filiera viene bloccata (a titolo indicativo, solo i contratti suddetti in Italia interessano quest'anno circa 20.000 agricoltori). Le industrie estrattive di olio hanno programmato consegne del valore di oltre 100 miliardi di lire che le imprese produttrici di biodiesel non possono ritirare; le industrie produttrici di biodiesel e il relativo indotto sono oggi ferme, con necessità di ricorrere a cassa integrazione con conseguente forte impatto occupazionale; l'utilizzo del biodiesel è di tipo stagionale, in quanto per lo più dedicato al riscaldamento, e quindi i mesi di novembre, dicembre e gennaio rappresentano circa l'80 per cento della produzione annua; dato il carattere di « Progetto Pilota » delle iniziative, la distribuzione del biodiesel avviene, in gran parte tramite contratti o accordi programmati con le utenze finali, tra cui molte pubbliche amministrazioni e aziende municipalizzate; il blocco delle attività provoca sia a monte che a valle danni economici e apre contenzirosi contrattuali, con possibili cause per danni e ricorsi ai tribunali amministrativi;

viene quindi interrotta la sperimentazione anche sotto l'aspetto ambientale proprio nel momento in cui la comunità varà un piano per lo sviluppo delle energie rinnovabili, e il Governo Italiano nell'imminente conferenza sui cambiamenti climatici, che si terrà a Roma il 13-15 novembre, conferma l'impegno ad utilizzare i biocarburanti come uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi per il contenimento della CO₂ e dei gas ad effetto serra;

nel lasso di tempo di alcune settimane vengono vanificati investimenti di quasi 10 anni per sviluppare prodotti, tecnologie e mercati con gravissimi irreparabili danni anche al fine occupazionale;

il « progetto di decisione » di seguito elaborato dalla direzione generale IV dovrà essere valutato dalle altre direzioni generali competenti (Ambiente, Agricoltura,

Energia, Finanze), presentato ai Gabinetti dei Commissari e in caso positivo approvato e formalizzato in termini di decisione della Commissione. Il tempo necessario, sempre in ipotesi positiva, non può essere inferiore alle 6/7 settimane —:

se intendano immediatamente intervenire presso la Commissione per accelerare al massimo l'iter di approvazione;

se intendano revocare immediatamente la sospensione anche stabilendo che le immissioni al consumo effettuate dalle ditte assegnatarie al momento della decisione della Commissione, siano garantite da cauzioni pari all'accisa del gasolio, garantendo così il rispetto sostanziale della decisione comunitaria. (4-13616)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che il biocarburante derivato da semi oleosi, denominato « biodiesel », alternativo al gasolio minerale, presenta notevoli caratteristiche ambientali e consente l'utilizzo di terreni che altrimenti sarebbero rimasti improduttivi, si lamenta la circostanza che, in attesa di ottenere il parere sul nuovo progetto di regolamento da parte della Comunità europea che renda pienamente conforme la normativa vigente in Italia al diritto comunitario, questo Ministero abbia sospeso, dal 19 settembre 1997, l'immissione in consumo del biodiesel.*

Al riguardo, il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha fatto presente, in via preliminare, che il 19 settembre 1997 è stata disposta la sospensione temporanea della ripartizione del contingente esente di biodiesel per l'annualità 1997-98 e che successivamente, in data 6 ottobre 1997, è stata consentita l'immissione in consumo del biodiesel prodotto anteriormente alla data del 19 settembre 1997, mentre in data 11 novembre 1997 è stata consentita la produzione ed il trasferimento « in sospensione di accisa » anche successivamente alla data del 19 settembre 1997, senza peraltro immissione in consumo.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha inoltre rilevato che, per far fronte al perdurare della situazione critica del settore, è stato concesso, in data 15 dicembre 1997, di

poter immettere in consumo il biodiesel, previo versamento, presso i ricevitori doganali, di una somma pari all'accisa del gasolio dovuta, da incamerare o da restituire agli aventi diritto a seconda della decisione espressa dalla citata Commissione sul nuovo progetto italiano di regolamento.

Infine, a seguito degli interventi compiuti per accelerarne l'iter di approvazione, in data 16 dicembre 1997 è stato espresso, da parte della Commissione dell'Unione europea, parere favorevole sul predetto nuovo progetto italiano di regolamento, emanato con decreto 22 maggio 1998, n. 219 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 9 luglio 1998) e recante le modalità di applicazione del trattamento agevolato per il « biodiesel » ed i criteri di ripartizione del contingente agevolato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MIGLIORI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

recentemente il consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio in Toscana ha inviato ai cittadini cartelle esattoriali erronee, con parametri di contribuzione forfettari quanto incomprensibili e per altro con scadenza contestuale rispetto all'invio;

il dedalo di tributi di vario livello, per altro in un confuso contesto di varie competenze soprattutto nel settore dei servizi inerenti la gestione del territorio e delle acque, rende poco trasparente il rapporto tra cittadini ed istituzioni sul versante fiscale —:

se non si reputi opportuno ed urgente, proprio considerando l'esempio suscitato, un intervento volto ad evitare ai cittadini sovrapposizioni di imposte a livello locale e statale ai fini dell'equità fiscale cui la Costituzione si ispira.

(4-20040)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si rileva che il Consorzio di bonifica di Padule di Fucecchio ha inviato, ai cittadini residenti in tale zona, cartelle esat-*

toriali errate e chiede di conoscere se non si reputi opportuno intervenire per evitare ai cittadini « sovrapposizioni di imposte a livello locale e statale ».

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 ed articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributario di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato dall'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998), il visto di esecutorietà per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze, è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

Pertanto, l'attività posta in essere nel passato dall'Amministrazione finanziaria, che peraltro era limitata all'apposizione del predetto visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi, non rientra più nella competenza di questo Ministero.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MIGLIORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la città di Firenze, sia perché antica capitale dello Stato granducale di Toscana sia perché antica capitale d'Italia e città di straordinario fascino culturale, è da sempre importante sede di rappresentanze diplomatiche tra le quali spicca per rilievo il Consolato del Regno Unito;

la presenza inglese a Firenze ed in Toscana è una tradizione più che secolare ed è stata recentemente rinverdita dalla stessa presenza estiva del premier Tony Blair;

l'autorevole quotidiano inglese *Times* pubblica la notizia di robusti tagli alle spese del *Foreign Office* che comporterebbero la chiusura del Consolato fiorentino;

tale soppressione si aggiungerebbe a quella precedente dello storico Consolato francese e quella ventilata del consolato statunitense —;

quali iniziative urgenti intenda assumere affinché questo significativo legame tra Firenze ed il Regno Unito non sia eliminato.

(4-20472)

RISPOSTA. — *In riferimento a quanto segnalato nell'atto parlamentare in questione, sono state effettuate le opportune verifiche da parte del Ministero degli Affari Esteri, sia a Roma che a Londra, tramite il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana e l'Ambasciata d'Italia a Londra. Tali verifiche hanno consentito di accettare la effettiva possibilità che il Governo inglese proceda alla chiusura del suo Consolato Generale di Firenze nel contesto di un piano di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare del Regno Unito, che coinvolge peraltro 30 sedi, determinata da esigenze finanziarie e da un riordino delle priorità regionali.*

Su precise istruzioni ministeriali, l'Ambasciata d'Italia ha fatto valere, a più riprese ed a vari livelli, tutte le considerazioni volte a giustificare l'interesse italiano ad evitare la chiusura del detto Ufficio consolare britannico, nello spirito degli stretti

rapporti bilaterali ed alla luce dei legami secolari che la città di Firenze vanta con il Regno Unito.

Da ultimo, l'Ambasciata a Londra ha comunicato che le decisioni prese dal Ministro degli Esteri inglese Cook sulla ri-strutturazione della rete diplomatico-consolare, pur comportando la chiusura di cinque Uffici consolari britannici in varie parti del mondo, non coinvolgeranno il Consolato Generale di Firenze.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Raineri.

MOLINARI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere — premesso che:

l'ispettore compartimentale di Salerno, con la superiore direzione generale, con ministeriale n. 04/8227 dell'11 febbraio 1997, ha disposto la disattivazione del magazzino vendita di Muro Lucano a partire dal 1° aprile 1997;

tale provvedimento non motivato crea una serie di difficoltà alle rivendite locali, poiché i magazzini di distribuzione di Vietri di Potenza e di Calitri (Avellino) dei generi di monopoli di Stato a cui sono stati aggregati i comuni di Castelgrande, Muro Lucano, Bella e Baragiano, distano oltre quaranta chilometri;

trattasi di strade scomode, in alcuni punti isolate, poco trafficate e poco sicure durante il trasporto. Tale approvvigionamento comporta, per le rivendite dei comuni suddetti, un ulteriore, non sopportabile aggravio di spese, poiché il reddito è molto basso data la scarsa densità di popolazione;

il magazzino di generi di monopolio di Muro Lucano attualmente elimina i suddetti inconvenienti e fornisce i paesi limitrofi, come Castelgrande, Bella e Baragiano, ad una distanza massima di dodici chilometri;

il comune di Muro Lucano ha concesso in comodato i locali dell'attuale magazzino e, su richiesta dell'ispettorato com-

partimentale dei monopoli di Stato, ha dovuto sopportare varie spese per eseguire dei lavori di riparazione e di sicurezza del locale —:

per quali motivi sia stato adottato il provvedimento di disattivazione del magazzino di Muro Lucano, esistente da ben ottanta anni, e quali iniziative intenda assumere per garantire la migliore funzionalità ed economicità del servizio ed assicurare l'efficienza negli approvvigionamenti di generi di monopolio per le comunità locali.
(4-08798)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che la Direzione generale dei Monopoli di Stato, tramite l'Ispettorato compartimentale di Salerno, ha disposto la disattivazione del Magazzino vendita generi di Monopolio di Muro Lucano, creando notevoli disagi per l'approvvigionamento di tali generi anche ai paesi limitrofi, si chiede di conoscere, tra l'altro, per quale motivo sia stato adottato il sudetto provvedimento.*

Al riguardo, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha preliminarmente rappresentato che alla gestione del Magazzino vendita generi di Monopolio di Muro Lucano provvedeva, dal 1° novembre 1994, l'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Salerno, con l'impiego di personale dipendente, in quanto si riteneva non conveniente affidare in concessione a privati il servizio di distribuzione dei tabacchi lavorati, a causa dei rilevanti costi di gestione.

Ciò posto, la predetta Amministrazione autonoma ha evidenziato che il citato Magazzino serviva, per il rifornimento dei generi di Monopolio, soltanto 26 rivendite e che, conseguentemente, la remunerazione da erogarsi al privato per il servizio reso sarebbe risultata fra le più elevate per l'Amministrazione finanziaria, atteso il particolare criterio di calcolo del corrispettivo di appalto dei Magazzini vendita che tende ad essere più oneroso per l'Amministrazione stessa quanto minore è la quantità di prodotto distribuita.

Ha osservato, d'altro canto, la medesima Amministrazione che, a causa della attribu-

zione di nuovi compiti istituzionali agli uffici periferici dei Monopoli di Stato, il servizio di gestione diretta del Magazzino in questione si è rivelato oltremodo difficoltoso per l'ispettorato compartmentale di Salerno.

Pertanto, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha ritenuto di procedere alla disattivazione del Magazzino vendita di Muro Lucano, con conseguente aggregazione delle rivendite dallo stesso rifornite ai congeneri limitrofi, a seguito di un'attenta ponderazione di contrapposti interessi: da una parte l'esigenza dei rivenditori affinché lo svolgimento delle proprie attività non sia reso particolarmente oneroso, dall'altra parte, il preminente interesse pubblico al più soddisfacente impiego di risorse erariali.

Permanendo le condizioni di antieconomicità del servizio che avevano determinato la disattivazione del Magazzino vendita di Muro Lucano, il Consiglio di amministrazione, con delibera del 23 aprile 1998, ha espresso parere favorevole alla soppressione del predetto Magazzino, avvenuta in data 30 novembre 1998.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

NICCOLINI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

in data 5 marzo 1998 è stata pubblicata dal settimanale *Il Borghese* un'inquiante intervista all'ambasciatore sloveno in Italia nella quale il rappresentante di Lubiana sostiene che nel suo paese c'è un forte clima anti-italiano, che Lubiana non è tenuta ad alcun gesto di scusa per la tragedia delle foibe, che non esiste un problema profughi e che l'esodo dall'Istria avvenne solo per motivi economici e che Lubiana aspetta di varare leggi in sintonia con la legislazione europea soltanto dopo la sua ammissione alla Unione europea —:

come il Governo italiano intenda reagire ad una tale provocazione;

se intenda chiedere il ritiro dell'ambasciatore Peter Andrej Bekes;

se intenda promuovere un'azione di freno all'adesione della Slovenia all'Unione europea;

se intenda pretendere la chiusura del contenzioso riguardo al problema dei beni rapinati agli italiani dal regime jugoslavo di Tito e di cui Lubiana oggi si proclama erede;

se intenda completare il processo storico di indagine sul dramma delle foibe con le loro migliaia di morti. (4-15939)

RISPOSTA. — Il Governo italiano, particolarmente attento allo sviluppo dei rapporti bilaterali con la Slovenia, si è immediatamente attivato a seguito dell'intervista dell'Ambasciatore sloveno a Roma, Peter Andrej Bekes, apparsa sul settimanale il «Borghese» in data 5 marzo 1998. L'Ambasciatore a Lubiana, Massimo Spinetti, su istruzioni del Ministero Affari Esteri, ha prontamente effettuato un passo presso il Ministero degli Esteri sloveno, per esprimere il vivo disappunto italiano per le affermazioni contenute nell'intervista in parola e chiedere chiarimenti sulle posizioni espresse dall'Ambasciatore Bekes che, peraltro, appaiono in netto contrasto con le posizioni delle Autorità slovene registrate nel contesto delle intense relazioni esistenti fra i due Paesi e, da ultimo, in occasione della visita compiuta a Lubiana dal Ministro Dini, il 4 febbraio u.s. Esse non corrispondono infatti al clima di fiducia, collaborazione e buon vicinato instauratosi fra Italia e Slovenia, clima che entrambi i Paesi sono impegnati a mantenere e rafforzare in nome dei principi generali di pace, progresso e sicurezza e, in particolare, nella prospettiva dell'imminente adesione di Lubiana all'Unione Europea.

Anche a seguito dell'intervento effettuato dall'Ambasciatore Spinetti, il Ministero degli Esteri sloveno ha rilasciato un comunicato in cui si rende noto che l'Ambasciatore Bekes, convocato per consultazioni a Lubiana, ha chiarito di non avere mai autorizzato l'intervista, in cui sono riportate, in chiave completamente distorta, manipolata e quindi non attendibile, alcune riflessioni emerse in un colloquio che egli ha avuto

con un giornalista del settimanale il Borghese. Facendo stato degli ottimi rapporti bilaterali fra Italia e Slovenia, il comunicato precisa che l'« intervista » non esprime la posizione ufficiale slovena e nemmeno le posizioni personali dell'Ambasciatore e sottolinea il reciproco interesse italo-sloveno per la stabilità e per lo sviluppo della cooperazione bilaterale in un contesto comune europeo in cui, fra l'altro, le rispettive minoranze trovino adeguata tutela.

Lo stesso Ambasciatore Bekes ha ribadito i medesimi concetti in una lettera indirizzata al Ministro degli Esteri italiano, garantendo di volersi impegnare, anche nel futuro, a rafforzare e consolidare ulteriormente i rapporti di cooperazione amichevole fra i due Paesi e le due popolazioni.

Da quanto sopra esposto appare chiaramente che la vicenda non è suscettibile di turbare i rapporti di amicizia e cooperazione fra Italia e Slovenia né, tantomeno, di determinare un cambiamento nella politica italiana di favorire l'integrazione della Slovenia nelle strutture euro-atlantiche. Vale peraltro la pena di notare che proprio nel contesto dell'Unione Europea sarà possibile garantire nel modo più efficace i diritti degli esuli italiani: infatti, gli impegni presi da Lubiana nel contesto dell'Accordo di Associazione con l'Unione prevedono l'apertura del mercato immobiliare sloveno per tutti i cittadini europei, nonché la possibilità accelerata di accesso a tale mercato per coloro che possano dimostrare di aver risieduto nel territorio dell'attuale Repubblica di Slovenia per un periodo di almeno tre anni, fattispecie che si applica « de facto » soprattutto agli esuli italiani.

Quanto al processo storico di indagine sulle foibe e gli altri drammatici eventi della guerra e dell'immediato dopo guerra, si ricorda che è stata istituita, nel 1993, un'apposita Commissione Storica fra Italia e Slovenia, con il compito di stendere un documento comune d'interpretazione degli eventi nei territori di confine, dal 1880 al 1954, che verrà consegnato ai rispettivi Governi non appena predisposto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

PREVITI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la zona di Prima Porta - Labaro, sita nel comune di Roma, è soggetta ad allagamenti in occasione di precipitazioni atmosferiche di particolare intensità;

tale situazione è causata dall'alto livello del fiume Tevere, determinato dalla diga dell'Enel di Castel Giubileo, che sebbene formalmente nei limiti della norma, non consente un adeguato deflusso delle acque piovane nel fiume, né dei corsi d'acqua che si immettono nel Tevere nelle immediate vicinanze della diga;

quando l'Enel determina l'abbassamento del livello del Tevere, a monte della diga di Castel Giubileo, detti allagamenti non si verificano —:

quali provvedimenti intendano adottare affinché la diga di Castel Giubileo venga regolata in modo da consentire, sempre, un adeguato deflusso delle acque piovane e dei corsi d'acqua, che si immettono nel Tevere. (4-18811)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti formulati dalla S.V On.le si riferisce che l'impianto idroelettrico di Castel Giubileo sul Tevere è stato realizzato dall'ENEL nell'anno 1957, ed è stato autorizzato da questo Ministero con disciplinare di concessione ad esercire lo sbarramento sino ad una quota massima di regolazione di 7 m. s.l.m.*

L'impianto è ad « acqua fluente », cioè sfrutta l'intera portata del Tevere, anche se con modesto salto per produrre energia; il sistema è tale che la quota di regolazione può essere mantenuta sino a che la portata ha valori di magra (circa 100 mc/sec) in quanto al minimo accenno di portate di piena le paratoie di ritenuta vengono mano a mano sollevate, sino ad essere completamente sollevate oltre valori di circa 800 mc/sec.

In questo ultimo caso il fiume si comporta come se l'impianto non sia allocato nell'alveo.

Nel 1970, circa, a seguito della crescente edificazione, per la gran parte abusiva, della zona di Prima Porta, in adiacenza all'omo-

nimo fosso che confluisce nel Tevere poco a monte di Castel Giubileo, l'Ufficio del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano realizzò l'arginatura del fosso predetto, a protezione dell'abitato ed alcuni impianti idrovori alla confluenza di alcuni fossi affluenti di quello di Prima Porta.

Durante la costruzione degli argini e delle idrovore il livello dell'impianto di Castel Giubileo venne tenuto più basso per consentire più agevoli lavorazioni.

La quota originaria, una volta completata la sistemazione della zona, torna ad essere autorizzata.

In caso di piena del fosso di Prima Porta e, quindi, all'innalzamento dei suoi livelli idrici, il rigurgito dei fossetti affluenti (e le conseguenti esondazioni) vengono impediti dall'automatico abbassamento delle paratoie.

Il regolare deflusso delle acque degli stessi viene garantito con le pompe che le sollevano e le immettono nel fosso principale.

Il funzionamento di tale sistema che può apparire semplice nella descrizione, è fortemente condizionato dallo stato di tutti i macchinari elettromeccanici che costituiscono gli impianti idrovori, che pertanto devono essere continuamente sorvegliati, assistiti, messi a norma, provati in caso di prolungata inattività, con spese ed impegno notevole da parte dell'Ufficio del Genio Civile competente.

Gli impianti, benché automatici, vengono sorvegliati dal primo momento del pompaggio sino al termine dell'evento di piena, che spesso dura qualche giorno.

Pertanto tutto il sistema di protezione idraulica dell'area di Prima Porta, ad eccezione di gravi anomalie o difetti funzionali, è in grado di assicurare la salvaguardia della zona urbanizzata e questo indipendentemente dalla quota di esercizio dell'impianto idroelettrico di Castel Giubileo.

A quanto prospettato occorre sogniungere che la crescente urbanizzazione ha determinato una serie di allacciamenti, anch'essi abusivi, delle fognature delle abitazioni direttamente nei fossi confluenti agli impianti idrovori ed in conseguenza in caso di dis servizio, anche momentaneo degli impianti,

alcune di queste abitazioni vengono invase dalle acque di rigurgito dei propri scarichi.

La situazione è, del resto, ben nota al competente Ufficio comunale circoscrizionale che da tempo ha interessato l'ACEA per un risanamento ed una sistemazione delle fognature della zona.

La situazione della regolazione dei rilasci in corrispondenza della diga di Castel Giubileo da parte dell'ENEL forma, comunque, oggetto di studio da parte dell'Autorità di Bacino del Tevere nel piano stralcio relativo all'area metropolitana.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

ROSSETTO. — *Al Ministro delle finanze.*

— Per sapere — premesso che:

l'approssimazione con la quale vengono svolti molti servizi al cittadino da parte di alcuni settori del pubblico impiego comporta inutili perdite di tempo che vanno a sommarsi a quelle già legate agli adempimenti burocratici troppo complessi;

troppe volte i pubblici funzionari si comportano nei confronti dei cittadini in modo scortese ed arrogante;

presso l'ufficio Iva della sezione staccata di Verona si sarebbero verificati di recente gravi episodi a danno di contribuenti che chiedevano semplicemente delle informazioni —:

se intenda avviare una indagine conoscitiva sui fatti accaduti all'ufficio Iva della sezione distaccata degli uffici finanziari di Verona e richiamare i dipendenti ad un comportamento più corretto nei confronti dei cittadini. (4-17718)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, nel lamentare l'approssimazione con la quale vengono svolti, da parte di alcuni settori del pubblico impiego, molti servizi destinati al cittadino, e che troppe volte pubblici funzionari si comportano in modo arrogante nei confronti dei cittadini stessi, si segnala che, presso l'Ufficio I.V.A.*

di Verona, si sarebbe verificato un grave episodio a danno di contribuenti che avevano bisogno di semplici informazioni, e si chiede, a tal proposito, di conoscere se si intenda avviare un'indagine conoscitiva sull'accaduto.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha riferito che la Direzione regionale delle entrate per il Veneto ha incaricato un ispettore di eseguire un accesso presso l'Ufficio I.V.A. di Verona (effettuato nei giorni 12 e 13 giugno 1998), allo scopo di raccogliere tutti gli elementi e le informazioni utili in merito alla vicenda.

Il predetto Dipartimento ha rilevato che, a seguito di tale accesso ispettivo, è stata predisposta una dettagliata relazione, dalla quale si evince che, il giorno 29 aprile 1998, i Sigg. Renzo Guerra e Lucio Chiavegato si sono presentati presso l'Ufficio I.V.A. di Verona per avere chiarimenti in ordine al verbale (recante la data dell'11 luglio 1997) redatto dalla Guardia di finanza di Legnano nei confronti del Sig. Guerra, circa violazioni concernenti l'emissione di scontrini fiscali, e, nonostante il funzionario incaricato dell'Ufficio in questione avesse fornito tutte le indicazioni del caso, il Sig. Chiavegato, lamentando insoddisfazione per le risposte ricevute e mancanza di trasparenza, chiedeva di essere ricevuto immediatamente dal Direttore.

Il Dipartimento delle Entrate ha, inoltre, osservato che il disappunto dei due contribuenti, a causa del differimento del colloquio, sembra aver assunto, nel corridoio dell'Ufficio, toni duri e veementi, a tal punto che il Direttore stesso, informato sulla vicenda, doveva intervenire per invitare i predetti ad avere un comportamento corretto. Risultato vano il tentativo di ricondurre la questione alla normalità, il Direttore dell'Ufficio I.V.A. di Verona si vedeva costretto a richiedere l'intervento di una locale «Squadra volante» della Polizia di Stato, che poneva fine alla protesta.

In ordine, poi, alla eccezione secondo la quale gli impiegati dell'Ufficio I.V.A. di Verona non avrebbero esibito il tesserino di riconoscimento, è stato rilevato dall'ispettore della Direzione regionale delle entrate del Veneto che, sia il giorno dell'accesso e

sia il giorno successivo, tutti gli impiegati erano muniti del cartellino di identificazione. Il Direttore dell'Ufficio ha precisato peraltro che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, tutti gli addetti ai rapporti con il pubblico erano e sono muniti di cartellino identificativo.

Il Dipartimento delle Entrate ha pertanto fatto presente che, a seguito delle predette precisazioni, non si ravvisano elementi suscettibili di apprezzamento sotto il profilo della responsabilità di natura disciplinare a carico di dipendenti del predetto Ufficio I.V.A.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SARACA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con decreto del ministero delle finanze del 7 novembre 1995 n. 04/107998 è stata disposta l'istituzione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto per un ammontare di 9.450, di cui in provincia di Viterbo;

a tutt'oggi non risultano assegnati nuovi punti di raccolta in particolare nella provincia di Viterbo —:

quando s'intenda applicare nella sua interezza il decreto ministeriale citato assegnando i punti di raccolta previsti per il gioco del lotto. (4-15706)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che il decreto del Ministro delle finanze 7 novembre 1995 ha istituito nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, si lamenta che non risultano assegnati detti punti di raccolta in particolare nella provincia di Viterbo, e si chiede, pertanto, di conoscere quando si intenda applicare nella sua interezza il citato decreto ministeriale.

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha preliminarmente rappresentato che, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale 7 novembre 1995, attuativo dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il quale è stata prevista l'istituzione, su scala nazionale, di 9.450 nuove ricevitorie del gioco del lotto, è

stata adottata una procedura di assegnazione dei punti di raccolta suddivisa in tre fasi.

In primo luogo, si è provveduto ad assegnare le concessioni per i Comuni sprovvisti di punti di raccolta ed ai quali fosse assegnata una sola ricevitoria; successivamente sono state definite le graduatorie relative ai Comuni suddivisi in circoscrizioni, ed, infine, sono stati presi in considerazione i restanti Comuni.

Per quanto riguarda più specificatamente la provincia di Viterbo, la suddetta Amministrazione autonoma ha rilevato che, a fronte dei 39 punti di raccolta previsti dal citato decreto ministeriale, è stata completa l'assegnazione nei 13 Comuni per i quali era prevista una sola ricevitoria. Tale fase, culminata con l'emanauzione del decreto direttoriale 6 giugno 1996 per la determinazione della graduatoria delle domande presentate per l'assegnazione dei nuovi punti di raccolta per ciascuno dei Comuni in questione, è stata definita amministrativamente con la stipula di tutti i relativi contratti al 31 dicembre 1996, determinando l'operatività di dette ricevitorie sin dal 1997.

Per quanto concerne, invece, la procedura riguardante i restanti 26 punti di raccolta del gioco del lotto relativa agli altri Comuni della provincia di Viterbo, compreso il capoluogo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente che è stata formulata la graduatoria, in data 4 marzo 1997, per l'assegnazione degli stessi, e che la conclusione della stipula dei relativi contratti di concessione è avvenuta in data 30 giugno 1998.

È stato infine rilevato che le nuove ricevitorie diventeranno operative progressivamente al termine degli adempimenti, in via di completamento, relativamente all'installazione dei terminali, all'attivazione della linea dedicata, nonché alla partecipazione dei nuovi ricevitori ad apposito corso di formazione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con contratto in data 28 ottobre 1996 Rep. n. 2301 del segretario comunale, registrato a Mestre il 15 novembre 1996 al n. 3881 atti pubblici, il comune di Dolo (Venezia) ha affidato alla ditta Digep srl con sede in Pisa in via Palestro n. 22, il servizio di accertamento e di riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per il periodo 1° novembre 1996 — 31 dicembre 1999;

ai sensi dell'articolo 3 del suddetto contratto il servizio deve essere espletato nel rispetto della legislazione vigente e del capitolato d'oneri appositamente approvato dal comune di Dolo (Venezia);

la Digep srl nell'espletamento del servizio affidatole ha commesso gravi errori nell'accertamento delle occupazioni del suolo pubblico soggetto alla Tosap e nella conduzione del servizio. Errori peraltro riconosciuti e reiterati dalla Digep stessa, che hanno determinato la vivace e fondata protesta da parte dei cittadini di Dolo vittime di ingiustizie, disparità di trattamento, insostenibili situazioni sia di affitto che di diritto;

il consiglio comunale di Dolo, nella seduta del 13 febbraio 1998 ha deliberato unanimemente di promuovere la decadenza della Digep srl dal servizio d'accertamento e riscossione della Tosap ai sensi dell'articolo 30 decreto legislativo n. 507 del 1993;

la Giunta municipale di Dolo con delibera n. 94 del 19 febbraio 1998 ha richiesto tale decadenza della Digep srl di via Palestro, 22, quale concessionario del servizio d'accertamento e riscossione Tosap, alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze;

la relativa comunicazione di tale richiesta è stata inoltrata dal comune di Dolo alla suddetta direzione ministeriale con racc. 27 febbraio 1998 protocollo n. 3546. Nessuna risposta è a tutt'oggi pervenuta al comune di Dolo —:

quali disposizioni abbia impartito il Ministro alla direzione centrale per la fiscalità locale al fine di accelerare l'iter della richiesta decadenza a tutela dei cittadini e degli enti locali che l'hanno promossa; nonché quali iniziative intenda adottare affinché la decadenza venga dichiarata nel termine di questo primo semestre 1998 onde evitare ai cittadini e all'ente locale (comune di Dolo) i gravi danni derivanti dalla permanenza nel servizio della Digep srl. (4-16312)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, premesso che il comune di Dolo (Venezia) ha affidato alla ditta Digep srl il servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche per il periodo 1996-1999, si chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare questa amministrazione al fine di « accelerare l'iter della richiesta di decadenza » nei confronti della predetta società, che nel l'espletamento del servizio affidatole avrebbe commesso gravi errori nella gestione dell'imposta di pubblicità.*

Al riguardo occorre rilevare che con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e il rior-dino della disciplina dei tributi locali, sono stati abrogati (articolo 53, 4 comma) gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché, in forza del rinvio operato dall'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1993, la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Tale abrogazione, ai sensi dell'articolo 66 del medesimo decreto legislativo n. 446, ha decorrenza dal 1° gennaio 1998.

Inoltre gli articoli 52 e 53 del predetto decreto legislativo n. 446 attribuiscono rispettivamente ai comuni e alle province la potestà regolamentare delle proprie entrate, anche di natura tributaria, e prevedono la istituzione presso il Ministero delle Finanze dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accer-

tamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei suddetti enti locali.

Ciò posto, non è più possibile, da parte dell'amministrazione finanziaria, procedere alla declaratoria di decadenza del concessionario del servizio di che trattasi. Il comune, comunque, potrà far valere le disposizioni concernenti i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del Decreto legislativo n. 507 del 1993, ove contemplate nel capitolato relativo alla concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP in quanto, consentendo il comma 2 del l'articolo 64 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 una proroga (fino al 31 dicembre 1998) dei contratti stipulati in forza delle norme abrogate, indirettamente determina la ultrattività di quest'ultime.

Il competente Dipartimento delle Entrate ha fornito indicazioni in tal senso con apposita circolare n. 14/E del 19 gennaio 1998.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STUCCHI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 ottobre 1997, gli esattori dell'ufficio imposte si sono presentati presso l'abitazione della signora Angela Mazzoleni, residente a Verdellino (Bergamo), per effettuare un pignoramento di beni per il mancato pagamento di imposte da parte dell'ex marito;

l'ex marito della signora Mazzoleni, pur essendo legalmente separato e non convivendo più con la stessa, non ha mai fatto spostare il proprio domicilio dalla residenza della stessa;

il giudice, all'atto della separazione, ha assegnato alla signora Mazzoleni i beni che gli esattori hanno pignorato;

nell'esecuzione del loro mandato gli esattori hanno compiuto un'azione di forza che ha causato alla signora Mazzoleni, già invalida, problemi di salute che ne hanno comportato il trasporto al pronto soccorso ospedaliero per accertamenti;

gli esattori hanno compilato un verbale di pignoramento che è stato sottoscritto dal figlio della signora Mazzoleni —:

se non ritenga opportuno approfondire la dinamica dei fatti in oggetto;

se non ritenga che siano stati compiuti reati, abusi o violazioni da parte degli esattori;

se ritenga corretto e giusto il trattamento riservato alla cittadina signora Angela Mazzoleni. (4-13160)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che «in data 4 ottobre 1997 gli esattori dell'ufficio imposte si sono presentati presso l'abitazione della signora Angela Mazzoleni, residente a Verdellino (Bergamo), per effettuare un pignoramento di beni per il mancato pagamento di imposte da parte dell'ex marito», legalmente separato, ma che non ha mai variato il proprio domicilio, si chiede di conoscere se si ritenga giusto e corretto il trattamento riservato alla predetta signora Mazzoleni nella vicenda.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha rilevato, attraverso gli elementi assunti presso il competente Concessionario della riscossione di Bergamo, che il signor Emilio Bosco, residente in Verdellino, Via Manzoni n. 2, aveva ricevuto personalmente, in data 20 agosto 1996 ed in data 4 dicembre 1996, la notifica di cartelle esattoriali per ruoli resi esecutivi (ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602) dalla Direzione regionale delle entrate per la Lombardia.

Il suddetto Concessionario ha, inoltre, evidenziato che, non risultando intervenuto alcun pagamento da parte del signor Bosco, l'Ufficiale di riscossione provvedeva a notificargli i successivi avvisi di mora presso il domicilio di Via Manzoni n. 2 (come da risultanze anagrafiche), in seguito ai quali, perdurando la morosità, il citato Ufficiale ha comunicato all'interessato, mediante avvisi di pagamento, che avrebbe proceduto al pignoramento dei beni mobili in forma coattiva, con l'apertura forzata dell'abitazione, ai sensi dell'articolo 513 del Codice di

procedura civile; circostanza che si è, poi, verificata in data 3 ottobre 1997 alla presenza di due agenti di polizia municipale.

Il Concessionario della riscossione di Bergamo ha fatto presente, peraltro, che è stato mostrato all'Ufficiale addetto al pignoramento l'atto di separazione consensuale dei signori Bosco (omologato dal Presidente del Tribunale di Bergamo), il quale ha constatato che nel predetto atto non erano documentati i requisiti di cui all'articolo 65, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (come modificato dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), in cui si prevede, tra l'altro, che l'ufficiale di riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento solo quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai soggetti indicati dall'articolo 52, lettera b), dello stesso decreto, quali il coniuge e i parenti ed affini fino al terzo grado.

Inoltre, il predetto Concessionario ha osservato che non sussistono dubbi che l'esecuzione sia stata effettuata (come previsto dal citato articolo 513 del Codice di procedura civile) nella casa di abitazione del debitore, come risulta dal certificato anagrafico del Comune di Verdellino, nonché confermato dal figlio Pierangelo Bosco, dal messo notificatore e dal contribuente stesso intervenuto in fase di esecuzione del pignoramento in questione.

Anche la Pretura di Bergamo, chiamata a decidere sulla validità delle prove fornite in fase di opposizione, ha ritenuto che, con la documentata residenza del signor Emilio Bosco in Via Manzoni n. 2 al momento del pignoramento, sussisteva la presunzione legale di appartenenza al debitore dei mobili pignorati nella casa che a tutti gli effetti doveva ritenersi, in tal momento, la sua casa di abitazione.

Il Concessionario della riscossione di Bergamo ha precisato, infine, che nessun tipo di coazione fisica o psicologica è stata fatta nei confronti della signora Angela Mazzoleni e che l'ausilio della forza pubblica si è reso necessario esclusivamente per

la forzata apertura della porta d'ingresso della predetta abitazione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

TOSOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è prassi oramai consolidata per gli abitanti delle province di Varese e Como, considerata la vicinanza geografica con il confine italo-svizzero, approvvigionarsi di carburante, in maniera sistematica, acquistandolo nei distributori della Confederazione elvetica;

il fenomeno muove dalla sostanziale differenza del prezzo del carburante per autotrazione;

tale abitudine è da sempre propria di un'ampia fascia di cittadini lombardi, i quali periodicamente vanno in Svizzera a « fare il pieno »;

la circostanza sottrae notevoli introiti all'erario, penalizzando di fatto sia il fisco, sia i distributori di carburante presenti sul territorio italiano;

la possibilità per gli abitanti di quelle province di approvvigionarsi di carburante in Svizzera ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello offerto dal mercato italiano crea, tra l'altro, un anomalo squilibrio, tra i cittadini italiani, in palese violazione con quanto sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione —:

se non ritengano opportuno attivarsi con incentivi o correttivi atti ad arginare in qualche modo il fenomeno, sotto forma di coupon-scontati (per l'importo, ad esempio, di 100 lire al litro), per l'acquisto di carburante sul territorio italiano da destinare a coloro che risiedono entro una fascia di dieci chilometri dal confine, similmente a quanto già avviene nelle aree che godono dello status di zona franca, i cui residenti beneficiano da molti anni di buoni per l'acquisto di carburante.

(4-12914)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che gli abitanti delle province di Varese e di Como si approvvigionano sistematicamente di carburante negli impianti di distribuzione della vicina Svizzera, ove viene praticato un prezzo sensibilmente inferiore a quello offerto dal mercato italiano, circostanza, questa, produttrice di minori introiti erariali e penalizzante altresì per gli operatori del settore, si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno prevedere incentivi o correttivi per stimolare l'acquisto del suddetto prodotto nel territorio italiano, da destinare a coloro che risiedono entro una fascia di dieci chilometri dal confine.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha osservato, in via preliminare, che la problematica prospettata nell'interrogazione richiama, nella sostanza, la misura adottata per la regione Friuli-Venezia Giulia che, in applicazione delle previsioni contenute nei commi 15, 16 e 17 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha provveduto con la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, a dettare le modalità di attuazione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine a favore dei cittadini residenti nel proprio territorio, prevedendo la sua suddivisione in fasce, onde differenziare il prezzo in misura inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. Ciò al fine (come espressamente statuito dal predetto comma 16 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995) di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti.

Pertanto, l'introduzione di un analogo regime agevolato per la regione Lombardia, dettato dalle medesime finalità, necessitando di un apposito provvedimento legislativo, comporta precise valutazioni politiche che non possono che essere assunte dal Governo nella sua collegialità, nel rispetto ovviamente della normativa comunitaria in materia.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

TOSOLINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'intera provincia di Varese fu colpita negli anni 1992 e 1995 da violenti nubifragi, esondazioni ed ingentissimi danni tali da veder riconosciuto lo «stato di calamità naturale», con ingentissimi danni;

all'inizio di giugno la provincia di Varese è stata colpita dall'ennesima ondata di maltempo che ha interessato il versante nord occidentale del Paese. Anche modeste precipitazioni mettono continuamente a dura prova le opere a difesa degli argini dei fiumi Arno, Rile e Olona. Risulta inoltre che la popolazione del gallaratese è perennemente attanagliata da legittime ansie e preoccupazioni;

se non ritenga il Ministro interrogato di intervenire presso il Magistrato del Po affinché il completamento dei programmi di risistemazione degli argini e di costruzione delle casse di laminazione lungo il percorso dei fiumi su indicati venga accelerato e consegnato alla collettività senza subire i soliti tradizionali ritardi. (4-18311)

RISPOSTA. — *In merito al problema proposto dalla S.V. On.le con l'atto ispettivo indicato in oggetto sono stati acquisite notizie presso il Magistrato per il Po che al riguardo riferisce che per quanto riguarda il Torrente Arno, il Piano Stralcio 45 predisposto dall'Autorità di Bacino prevede un programma di finanziamenti per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica mirate alla difesa delle piene ed alla conservazione dell'assetto idrogeologico.*

In particolare le opere previste sono le seguenti:

1. *un bacino di laminazione a Monte di Gallarate (importo del progetto preliminare di lire 21.000.000.000);*

2. *realizzazione di opere necessarie per la laminazione delle piene, sul territorio del Comune di Gallarate (importo del progetto preliminare di lire 12.000.000.000);*

3. *lavori di ripristino della sezione di deflusso da Gallarate verso valle e tratti saltuari a monte (importo lire 800.000.000);*

4. *arginature, difese spondali ed adeguamento delle sezioni d'alveo (importo lire 13.000.000.000).*

Il finanziamento di tali opere è previsto nel triennio 1998/2000 ed i relativi progetti sono in corso di predisposizione.

Relativamente al torrente Rile il suddetto P.S. 45 dell'Autorità di Bacino prevede i seguenti interventi:

1. *lavori di ripristino delle sezioni di deflusso (lire 500.000.000);*

2. *realizzazione di opere idrauliche di laminazione dalle piene a monte del Comune di Cassano Magnago (VA) (lavori in corso per un importo di oltre lire 6.500.000.000).*

Il Magistrato per il Po riferisce, infine, che per il fiume Olona esiste un progetto preliminare per il suo completo riequilibrio idraulico-ambientale che prevede una spesa complessiva di lire 140.000.000.000 e la realizzazione di quattro casse di espansione (di cui due già esistenti) ed opere varie di sistemazione d'alveo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del perverso sistema di tassazione in uso nella Repubblica Ceca nei confronti dei nostri connazionali e più in generale di tutti gli stranieri, infatti, risulta che con il tacito assenso delle autorità, ristoratori e albergatori cechi applicano tariffe diverse a seconda se si tratti di cittadini cechi o turisti stranieri; addirittura nei ristoranti di un certo livello esistono due listini dei prezzi, uno per i residenti e l'altro mag-

giorato del 100 per cento per gli ignari cittadini stranieri;

se non si consideri questo subdolo sistema applicato agli stranieri, in particolare ai nostri connazionali che sempre più spesso e più numerosi si recano per motivi vari nella Repubblica Ceca, poco onorevole per una nazione che aspira ad entrare a far parte dell'Europa unita, e se non si ritenga di intervenire presso le autorità cecche per far abolire detta tassa. (4-15899)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni raccolte dall'Ambasciata d'Italia a Praga risulta che, effettivamente, in alcuni alberghi cechi vengono praticati prezzi diversi a seconda che si tratti di cittadini cechi o di cittadini stranieri, in particolare turisti. La questione è da tempo all'esame delle Ambasciate dell'Unione Europea che in tale contesto, invocando la legge sulla protezione dei consumatori — che prevede in termini generali l'interdizione di ogni discriminazione tra consumatori stessi — hanno interpellato il Ministero delle Finanze, il Ministero dell'industria e Commercio e l'Ispezione commerciale ceca.*

Le Autorità interpellate sembrano ritenere che la prassi dei doppi prezzi non si possa definire discriminatoria, in quanto legata piuttosto alla differenza di potere d'acquisto tra la corona ceca e le monete straniere. Sempre secondo le suddette Autorità, i prezzi vengono peraltro liberamente fissati attraverso un accordo tra l'acquirente ed il venditore e non vi è quindi alcun obbligo per il primo di accettare. Le Autorità ceche hanno comunque convenuto che il problema è verosimilmente di natura transitoria e che potrà essere superato con il miglioramento del clima economico generale del Paese.

Per quanto attiene invece agli esercizi alberghieri, questi hanno affermato che l'applicazione di prezzi differenziati è una prassi comune nel settore del turismo; prezzi diversi vengono infatti praticati a seconda delle stagioni, del preavviso più o meno lungo con cui si effettuano le prenotazioni e a seconda del cliente (gruppi, categorie speciali...).

L'Ambasciata d'Italia a Praga, di concerto con le altre Ambasciate dei Paesi dell'Unione Europea, continuerà comunque a seguire attentamente gli sviluppi della questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Raineri.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti dell'Ufficio Ice di Johannesburg (Sud Africa) sono, con l'esclusione di uno, tutti in possesso della cittadinanza italiana;

in passato ai dipendenti erano state fatte sottoscrivere false dichiarazioni di non possedere la cittadinanza italiana con la scusante di poter garantire loro la continuazione del rapporto di lavoro;

a suo tempo ai dipendenti locali era stato imposto un contratto più svantaggioso rispetto al precedente con la minaccia del licenziamento;

a « sanatoria » della situazione è stato loro proposto un contratto di lavoro in contrasto con le disposizioni del Ministro Fantozzi pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1998 laddove è previsto che i « rapporti di lavoro devono essere regolati dalle norme e dagli usi locali »;

non essendo il contratto stesso disciplinato per diversi aspetti « dalle norme e dagli usi locali », l'irregolarità di tale contratto è stata appurata e sottoscritta dal Com.it.es. di Johannesburg, istituzionalmente preposto a tale compito;

nella stessa verifica si è reclamato il rispetto al diritto di *privacy* che a detta dei dipendenti non è garantito dall'uso di citofoni interni;

parallelamente al contratto si è constatata la condizione dei dipendenti che, dopo 14 anni di servizio (18 nel caso di un cittadino non italiano) non hanno maturato alcun contributo pensionistico;

la svalutazione subita dagli stipendi ha raggiunto il 30 per cento negli ultimi 5 anni, dovuta all'alta inflazione presente nel Paese, tanto che nel contratto precedente era previsto un aggiustamento, senza aver maturato alcun contributo pensionistico;

il contratto è stato accettato solamente da 3 dipendenti su 10;

comunque una dipendente in stato interessante ha dichiarato di aver firmato solamente per riscuotere l'indennità di maternità, che, altrimenti, non prevedendo l'Ice alcuna sottoscrizione al Fondo assicurativo statale UIF (*Unemployment Insurance Fund*), non avrebbe potuto percepire;

le condizioni presentate nel suddetto contratto hanno portato, a tre mesi dalla sua presentazione e a riprova della loro invalidità, a 5 dimissioni su un organico di 10 dipendenti (mentre una sesta è stata anticipata per la fine di agosto);

la situazione dell'Ufficio Ice di Johannesburg in Sud Africa deve essere immediatamente rivista in considerazione della volatilità economica in cui il Paese si trova ormai da diversi anni che trova riscontro in un'inflazione che di anno in anno è oscillata tra il 7,5 e il 13,9 per cento, tassi di interesse sui mutui assestatisi tra il 21,5 per cento e quelli bancari tra il 24 per cento e il 28 per cento, mentre il « Rand » si è praticamente dimezzato negli ultimi 5 anni (da 481 lire alle attuali 270 lire) —:

se si intendano disporre provvedimenti urgenti al fine di sanare la situazione denunciata e perseguire le responsabilità della direzione la cui incapacità nel gestire la controversia con il personale sta portando allo smantellamento di uno degli uffici più efficienti al mondo, che perdi più ricopre una posizione strategicamente importante per le ditte che si affacciano al mercato dell'Africa australe;

se intendano intervenire per accertare tutte le responsabilità e per impedire propositi di ritorsione da parte della direzione, essendo già emerso questo disegno contro chi ha invece bene meritato, facen-

dosi portavoce del malcontento di tutto il personale.

(4-18819)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla D.G. per la Promozione Scambi e l'Internazionalizzazione delle imprese e dall'Istituto Nazionale per il Commercio estero, si precisa quanto segue.*

Si premette innanzitutto che su quanto affermato dall'Onorevole interrogante, circa la sottoscrizione di false dichiarazioni di non possedere la cittadinanza italiana, è stato dato incarico ai competenti organi di questo Ministero di procedere ad una verifica presso l'ICE. Si segnala comunque che tale problematica, risalente ad alcuni anni fa, sarebbe ora superata e che in ogni caso non si è mai recato pregiudizio al personale interessato. Sull'esito di tale verifica si darà successiva comunicazione.

Nella selezione del personale degli Uffici ICE all'estero, compreso quindi anche quello di Johannesburg, al fini dell'assunzione, non è rilevante la nazionalità dei candidati, ma solo la preparazione, la conoscenza del mercato e il possesso dei requisiti richiesti.

I contratto di lavoro adottato da ICE Johannesburg nel 1992 è stato predisposto con la consulenza di un qualificato studio legale di quel Paese, in base, oltre che agli usi ed i costumi locali, anche alla legislazione in vigore all'epoca: il Basic Condition of Employment Act ed il Labour Relation Act. Dal 1992 le condizioni di base del suddetto contratto sono state di fatto migliorate e tutti gli impiegati hanno percepito due gratifiche annue, la cui erogazione era solo discrezionale ed hanno ricevuto un aumento di stipendio. Nel 1996 e nel 1997 tutti gli impiegati hanno percepito un premio di produttività, non previsto contrattualmente.

Alla fine del 1997 è stato predisposto un nuovo contratto, anche in osservanza a quanto stabilito dallo Statuto dell'ICE — articolo 14, comma 3 (sulla disciplina dei lavoratori, anche di cittadinanza italiana, presso le sedi ICE estere, soggetta agli usi locali). Tale contratto teneva conto delle

ultime evoluzioni in materia di legislazione sudafricana, ma soprattutto migliorava ulteriormente il trattamento globale degli impiegati, con istituti, (l'assistenza medica, la previdenza pensionistica, l'attività di formazione, il riconoscimento delle capacità di lavoro e dei risultati raggiunti), non giuridicamente obbligatori, ma applicati dall'Ufficio ICE Johannesburg.

Fra le migliori previste dal contratto 1997 si segnalano:

la 13^a mensilità;

un premio annuale di produttività;

un compenso per lavoro straordinario pari al 150 per cento della normale retribuzione oraria, una copertura assicurativa medica ed assicurativa per incidenti sul lavoro, a totale carico ICE;

una assicurazione previdenziale con onere al 50 per cento a carico ICE;

un orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi, di 37 ore e mezzo settimanali;

un periodo di congedo ordinario da 15 a 23 giorni lavorativi annui, a seconda degli anni di servizio;

un congedo retribuito per malattia di 14 giorni annui ed un congedo straordinario di tre giorni retribuiti annui;

un periodo di congedo per puerperio, definito in base alla legge locale, pari a quattro settimane prima e 12 settimane dopo il parto;

un trattamento di fine rapporto di lavoro, dopo almeno quattro anni di servizio, pari ad una mensilità lorda per ogni anno di anzianità.

Grazie all'inserimento dei riconoscimenti salariali accessori sopra citati, rispetto a quello del 1992, l'applicazione del nuovo contratto 1997 comporta un aumento di circa il 20-25 per cento della retribuzione complessiva, collocando al primo posto i miglioramenti qualitativi, con decorrenza gennaio 1998, piuttosto che quelli relativi agli aumenti retributivi, entrati in vigore nel secondo semestre 1998.

L'ICE Johannesburg, naturalmente, adeguerà il contratto ad ogni mutamento della legislazione locale in materia, garantendo a tutti gli impiegati il trattamento loro dovuto, assicurando a tutti rispetto, considerazione ed apprezzamento per il contributo che sapranno dare all'attività dell'Ufficio.

Per quanto riguarda il rispetto della privacy, questa è sempre protetta e garantita: l'uso del citofono interno intercom, parallelo e non incorporato nell'impianto telefonico, è indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, dislocato su due piani. L'uso del citofono evita gravose perdite di tempo ed anche inevitabili intasamenti delle linee telefoniche ed il sistema è identico per tutti i componenti dell'organico, compreso il dirigente.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 aprile 1998 il signor Lucio Chiavegato si è recato per dei chiarimenti all'ufficio Iva di Verona dove, con un altro associato alla locale Life, richiedeva chiarimenti per una pratica;

egli sarebbe stato gentilmente ricevuto da un'impiegata dell'ufficio al numero 27, ma non altrettanto da un dirigente (uscito dall'ufficio n. 22) che lo avrebbe apostrofato ingiungendogli di lasciare i locali;

tutti gli impiegati coinvolti non risultavano avessero un cartellino di riconoscimento, né che avrebbero rilasciato le proprie generalità;

dell'episodio vi sarebbe traccia in un verbale della polizia di Stato chiamata sul posto —:

se risponda al vero che all'ufficio Iva di Verona gli impiegati non abbiano il cartellino di identificazione e, in questo caso, quale sia stato il motivo;

se i fatti suesposti si siano effettivamente verificati e perché non si sia data evasione alla richiesta di un contribuente;

se ritenga svolgere sull'episodio una precisa indagine e, del caso, prendere opportuni provvedimenti disciplinari.

(4-17196)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che, in data 29 aprile 1998, presso l'Ufficio I.V.A. di Verona, vi sarebbe stato un alterco tra il Direttore di tale ufficio ed un contribuente, il signor Chiavegato (recatosi sul posto per chiedere informazioni, accompagnato da un associato della locale associazione Life-Liberi imprenditori federalisti europei), tanto da richiedere l'intervento della Polizia di Stato, si chiede di conoscere, tra l'altro, se corrisponda al vero che gli impiegati del citato ufficio non esibiscano il cartellino di identificazione e se si ritenga di dover svolgere una precisa indagine su tale episodio, al fine della adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.*

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha rappresentato che la Direzione regionale delle entrate per il Veneto ha incaricato un ispettore di eseguire un accesso presso l'Ufficio I.V.A. di Verona (effettuato nei giorni 12 e 13 giugno 1998) allo scopo di raccogliere tutti gli elementi e le informazioni utili in merito alla vicenda.

Il predetto Dipartimento ha rilevato che, a seguito di tale accesso ispettivo, è stata predisposta una dettagliata relazione, dalla quale si evince che, il giorno 29 aprile 1998, i signori Renzo Guerra e Lucio Chiavegato si sono presentati presso l'Ufficio I.V.A. di Verona per avere chiarimenti in ordine al verbale (recante la data dell'11 luglio 1997) redatto dalla Guardia di finanza di Legnano nei confronti del signor Guerra, per violazioni concernenti l'emissione di scontrini

fiscali, e, nonostante il funzionario incaricato dell'Ufficio in questione avesse fornito tutte le indicazioni del caso, il signor Chiavegato, lamentando insoddisfazione per le risposte ricevute e mancanza di trasparenza, chiedeva di essere ricevuto immediatamente dal Direttore.

Il Dipartimento delle entrate ha, inoltre, osservato che il disappunto dei due contribuenti, a causa del differimento del colloquio, sembra aver assunto, nel corridoio dell'Ufficio, toni duri e veementi, a tal punto che il Direttore stesso, informato sulla vicenda, doveva intervenire per invitare i predetti ad avere un comportamento corretto. Risultato vano il tentativo di ricondurre la questione alla normalità, il Direttore dell'Ufficio I.V.A. di Verona si vedeva costretto a richiedere l'intervento di una locale «Squadra volante» della Polizia di Stato, che poneva fine alla protesta.

In ordine, poi, alla affermazione secondo la quale gli impiegati dell'Ufficio I.V.A. di Verona non avrebbero esibito il tesserino di riconoscimento, è stato rilevato dall'ispettore della Direzione regionale delle entrate del Veneto che, sia il giorno dell'accesso e sia il giorno successivo, tutti gli impiegati erano muniti del cartellino di identificazione. Il Direttore dell'Ufficio ha precisato peraltro che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, tutti gli addetti ai rapporti con il pubblico erano e sono muniti di cartellino identificativo.

Il Dipartimento delle Entrate ha pertanto fatto presente che, a seguito delle predette precisazioni, non si ravvisano elementi suscettibili di apprezzamento sotto il profilo della responsabilità di natura disciplinare a carico di dipendenti del predetto Ufficio I.V.A.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.